

## NOTA ESPLICATIVA

### ALLE OSSERVAZIONI DELINEATE A MARGINE DELLA PROPOSTA DI LEGGE.

#### A) PUNTI DI FORZA:

La proposta di legge regionale presenta notevoli punti di forza: visione ampia, inclusiva, contemporanea e ben allineata alle politiche nazionali.

La proposta delinea, infatti, alcuni principi chiari e significativi in tema di inclusione e accessibilità al patrimonio culturale; in particolare, il testo della proposta contiene:

- una definizione chiara dell'accessibilità universale, non limitata alle barriere fisiche ma estesa a bisogni sensoriali, relazionali, cognitivi e sociali;
- il riconoscimento del diritto al protagonismo culturale di persone con disabilità, di minoranze, di comunità marginalizzate o razzializzate, il tutto in un'ottica innovativa e particolarmente avanzata sotto il profilo interculturale e di promozione della coesione sociale;
- una formazione dedicata al personale degli istituti culturali, ed è particolarmente importante che sia prevista, in sede applicativa, anche una formazione mirata sulle esigenze delle persone con disabilità;
- un espresso sostegno a strumenti audio e video accessibili nonché ad audiolibri, LIS, sottotitoli e descrizioni audio, strumenti tutti utili a consentire una pratica della lettura realmente inclusiva;
- la collaborazione tra settore pubblico, settore privato e mondo del Terzo settore e dell'associazionismo culturale, al fine di migliorare accessibilità e inclusione al patrimonio culturale.

La proposta di legge prevede chiari enunciati in tema di sostegno alle politiche per l'intercultura e per l'inclusione sociale:

- la cultura è riconosciuta come spazio di dialogo tra popoli e di convivenza civile;
- vengono citate esplicitamente le espressioni culturali dei nuovi cittadini con background migratorio;
- l'integrazione e gli scambi interculturali sono finalità chiare e trasversali che caratterizzano l'intera legge.

Sono importanti, inoltre, le specifiche misure previste in materia di promozione della lettura, tra le quali:

- l'adozione del Piano regionale della lettura;
- i Patti locali per la lettura quale strumento strutturale per il coinvolgimento di scuole, distretti sanitari, ed enti locali;
- il sostegno alle imprese editoriali indipendenti, in un'ottica di "bibliodiversità";
- la valorizzazione delle librerie di qualità, con particolare attenzione ai territori periferici;
- la valorizzazione dell'evento UmbriaLibri, quale presidio regionale di diffusione del libro.

Significativo è anche il ruolo riconosciuto alle biblioteche ed ai luoghi della lettura: le biblioteche sono infatti riconosciute come servizi pubblici essenziali per la comunità, con espressa previsione del rafforzamento di reti, sistemi bibliotecari e museali, elementi tutti particolarmente importanti per la realizzazione di servizi integrati di promozione della lettura.

Viene esplicitamente riconosciuto, infine, il ruolo educativo della cultura e della lettura attraverso:

- il riconoscimento della lettura come strumento trasversale e intergenerazionale.
- la forte valorizzazione delle attività che, a tali fini, possono essere svolte da scuole, adulti e laboratori culturali, mediante la realizzazione di molteplici attività espressive.

## B) ASPETTI RILEVANTI IN FASE APPLICATIVA DELLE NUOVE NORME:

1. Attenzione ai bisogni dei lettori con bisogni educativi speciali (ad es. lettori con svantaggio socio-economico, linguistico o culturale) e dei lettori con disturbi speciali dell'apprendimento (ad es. dislessia), attraverso:

- misure specifiche per i disturbi speciali dell'apprendimento (ad es. la dislessia);
- sostegno all'utilizzo di font ad alta leggibilità;
- sostegno all'editoria con carattere marcatamente accessibile (ad es. ePub3);

2. Promozione della lettura in chiave interculturale, attraverso:

- sostegno alle biblioteche interculturali;
- promozione della lettura in lingue straniere o plurilingue;
- presenza di mediatori linguistico-culturali nei servizi di lettura;
- valorizzazione delle letterature dal mondo nei Patti della lettura;

3. Specifica attenzione ai bambini di età 0–6 anni, essenziale per l'educazione precoce alla lettura, da realizzare attraverso la collaborazione, stabile e continua, con nidi e scuole dell'infanzia;

4. Attenzione alla lettura digitale e agli strumenti compensativi, attraverso:

- sostegno a biblioteche digitali, piattaforme di prestito digitale accessibile, ebook, audiolibri e podcast dedicati a libri e lettura;
- infrastrutture tecnologiche progettate per l'accessibilità universale;

5. Attenzione alle comunità marginalizzate, attraverso:


- sostegno alla lettura in carceri, ospedali o comunità terapeutiche;
- biblioteche di comunità in aree interne, anche attraverso bibliobus o altri servizi mobili;

6. Sostegno alla mediazione educativa, attraverso:

- educatori alla lettura;
- bibliotecari scolastici;

7. Previsione di obblighi di accessibilità nei bandi per la concessione di vantaggi economici:

- i progetti finanziati dovrebbero prevedere requisiti di accessibilità universale e di promozione dell'interculturalità.



# Regione Umbria

Giunta Regionale

---

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 1172 SEDUTA DEL 12/11/2025

**OGGETTO:** Norme in materia di cultura e imprese culturali e creative.

		PRESENZE
Proietti Stefania	Presidente della Giunta	Presente
Bori Tommaso	Vice Presidente della Giunta	Presente
Barcaioli Fabio	Componente della Giunta	Presente
De Luca Thomas	Componente della Giunta	Assente
De Rebotti Francesco	Componente della Giunta	Presente
Meloni Simona	Componente della Giunta	Presente

---

Presidente: **Stefania Proietti**

Segretario Verbalizzante: Cristina Clementi

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

---

L'atto si compone di 47 pagine

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

**LA GIUNTA REGIONALE**

**Vista** la proposta di disegno di legge presentata dall' Assessore Tommaso Bori avente ad oggetto: "Norme in materia di culture e imprese culturali e creative";

**Preso atto** del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

**Preso atto** degli elementi finanziari risultanti dalla scheda di cui all'art. 31, comma 2 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;

**Ritenuto** di provvedere alla preadozione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;

**Vista** la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

**Visto** l'art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;

**A voti** unanimi espressi nei modi di legge,

**DELIBERA**

1. di preadottare l'allegato disegno di legge, avente ad oggetto: "Norme in materia di cultura e imprese culturali e creative " e la relazione che lo accompagna.

---

**Oggetto: Norme in materia di culture e imprese culturali e creative.**

**RELAZIONE**

Il presente disegno di legge regionale si propone di rinnovare in profondità il quadro normativo **regionale** in materia di cultura e spettacolo, al fine di renderlo più coerente, organico e rispondente alle trasformazioni del sistema culturale regionale, nazionale, europeo **e internazionale**.

Le disposizioni vigenti, stratificate negli anni e non più adeguate rispetto al mutato contesto, hanno determinato disomogeneità e frammentazioni **anche rispetto al tema, sempre più sentito, di accessibilità universale alla cultura**. Si è reso pertanto necessario procedere ad una complessiva revisione e razionalizzazione della normativa, attraverso l'abrogazione delle leggi precedenti e la definizione di un testo unico aggiornato.

Il disegno di legge introduce strumenti di programmazione triennale, con lo scopo di garantire maggiore stabilità e visione strategica agli operatori e alle istituzioni. Inoltre, la legge si propone di rafforzare la collaborazione tra pubblico e privato, di valorizzare gli spazi culturali, **l'ambiente e il paesaggio** anche in chiave di rigenerazione urbana, di promuovere la formazione artistica e professionale, di sostenere sia la tradizione che la cultura contemporanea, con attenzione tanto alla produzione quanto alla programmazione.

L'Umbria, per le sue caratteristiche dimensionali e per la presenza di manifestazioni culturali di rilievo nazionale e internazionale, può costituire un laboratorio pilota di sperimentazione e innovazione nel campo delle politiche culturali. Il disegno di legge si muove in questa direzione, introducendo elementi di forte innovazione ma anche consolidando e potenziando gli ambiti di intervento già riconosciuti come eccellenze regionali: lo spettacolo dal vivo, gli istituti e luoghi della cultura, la promozione della lettura.

La legge si articola in quattro Titoli:

il Titolo I (art. da 1 a 15) definisce principi, finalità e strumenti di programmazione settoriale, introducendo innovazioni come il piano triennale di indirizzo;

il Titolo II (art. da 16 a 31) è dedicato al patrimonio culturale, con attenzione ai beni materiali e immateriali, agli istituti e luoghi della cultura e alla promozione della lettura e dell'editoria;

## REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

---

il Titolo III (art. da 32 a 38) affronta le attività culturali e lo spettacolo dal vivo, valorizzando la creatività contemporanea, le imprese culturali e la produzione e distribuzione delle arti sceniche;

il Titolo IV (art. da 39 a 44) raccoglie le disposizioni finali e transitorie.

Il Titolo I definisce l'impianto fondativo del disegno di legge regionale, articolandosi in due Capi: il Capo I, che enuncia principi e finalità generali, riconoscendo la cultura come diritto universale e motore di sviluppo, e il Capo II, che disciplina gli strumenti di programmazione strategica e operativa, introducendo innovazioni decisive come il piano triennale di indirizzo e il programma operativo annuale.

Il Capo I definisce le premesse e i principi che ispirano la legge, ponendo le basi per un approccio alla cultura come diritto universale, motore di sviluppo e strumento di coesione sociale.

La Regione Umbria afferma la cultura come ambiente dinamico, aperto e contemporaneo, capace di custodire la tradizione e allo stesso tempo di innovare, valorizzando il digitale e sostenendo le nuove forme di creatività.

Al centro si collocano alcuni principi cardine: il pluralismo culturale, l'accesso universale alla fruizione e alla produzione, la cultura della pace e della convivenza civile, la spinta all'imprenditorialità e la valorizzazione dell'arte contemporanea e della sperimentazione.

L'articolo 1 definisce l'oggetto della legge volta a disciplinare l'insieme delle funzioni programmatiche e amministrative regionali in materia di patrimonio culturale, istituti e luoghi della cultura, offerta culturale e spettacolo, imprenditoria culturale e creativa.

La Regione riconosce la cultura come diritto e risorsa essenziale, sia per la crescita della persona e della comunità, sia come volano di sviluppo economico e sociale. Particolare rilievo assume il pluralismo: la legge incoraggia la partecipazione di tutti i soggetti, pubblici e privati, e promuove **una visione della cultura** aperta al dialogo tra persone e popoli.

È sottolineato inoltre il principio della cultura della pace, intesa come strumento **per realizzare i diritti inviolabili della personalità** e per promuovere convivenza civile, **coesione sociale** e relazioni inclusive.

L'articolo 2 esplicita le finalità della legge che concretizzano i principi generali e li traducono in obiettivi operativi. Fra queste emergono la valorizzazione della creatività contemporanea, della ricerca e della sperimentazione, che colloca l'Umbria in dialogo con le più avanzate pratiche culturali; la promozione della cultura digitale e dell'innovazione, per costruire un'immagine regionale dinamica, capace di parlare il linguaggio del presente; la tutela del lavoro culturale e la promozione dell'imprenditoria culturale e creativa, che esprimono la volontà di dare solidità economica e prospettiva imprenditiva al comparto; l'integrazione trasversale della cultura con altri ambiti strategici (turismo, paesaggio, **educazione**, istruzione, **politiche giovanili**, welfare, sviluppo economico), segno di una visione sistemica e di lungo periodo.

L'articolo 3 promuovere l'accessibilità universale, intesa non solo come abbattimento di barriere architettoniche, ma come piena possibilità di fruizione, partecipazione e protagonismo di tutte le persone **e di ogni età, attraverso** la costruzione di programmi, **misure di sostegno nonche' iniziative e eventi progettati tenendo conto dei** bisogni e necessità **speciali, cosi' come dei benefici generali che possono derivare sulle comunità' e al territorio nel suo insieme da una progettazione inclusiva:** persone con disabilità, famiglie, minori, comunità marginalizzate o razzializzate, nuovi cittadini con background migratorio.

la legge prevede formazione degli operatori, sostegno a strumenti audio e video accessibili, sviluppo di progettualità partecipate con il Terzo settore. L'accessibilità universale diventa così un principio trasversale che permea l'intera politica culturale regionale, garantendo diritti sostanziali di cittadinanza culturale **di carattere universale ed inclusiva, contribuendo così' a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale e culturale.**

L'articolo 4 individua gli ambiti di intervento della legge, che vanno dal patrimonio materiale e immateriale agli istituti culturali, dalla promozione della lettura alle arti performative, **anche partendo**

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

da progetti di rigenerazione di spazi dismessi.

Accanto alla conservazione, è esplicitata la volontà di promuovere la creatività contemporanea e l'innovazione, sostenendo processi di ricerca e nuove modalità di coinvolgimento del pubblico **al fine di garantire che istituti, luoghi e contenuti culturali siano pienamente accessibili a tutti, superando tutte le possibili barriere fisiche, sensoriali, cognitive e sociali.**

L'articolo 5 definisce in via generale le funzioni in materia attribuite alla Regione che vengono specificamente declinate negli articoli successivi anche per gli aspetti finanziari. Le disposizioni contenute nel presente articolo assumono, pertanto, natura ordinamentale ad eccezione del comma 1 lettera n) che prevede l'attribuzione da parte della Regione di premi e riconoscimenti ad artisti, mecenati, persone fisiche, imprese e organizzazioni, che si siano distinti nella produzione culturale e artistica, **nella progettazione culturale universalmente inclusiva**, nel sostegno alle attività di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio e nella promozione delle arti, dello spettacolo e degli istituti culturali.

L'articolo 6 valorizza la collaborazione multilivello, prevedendo accordi e intese con lo Stato, con gli enti locali, con soggetti pubblici e privati, **con gli enti del terzo settore e con l'associazionismo attivo in ambito culturale**, con enti ecclesiastici e con istituti culturali internazionali. Si tratta di un riconoscimento **e di un sostegno attivo alla** dimensione relazionale della cultura, che richiede integrazione istituzionale **nonché ascolto delle comunità' e del territorio** e apertura internazionale.

Il Capo II disciplina gli strumenti e le modalità della programmazione regionale in materia di cultura. Per la prima volta la Regione Umbria si dota di un impianto che combina visione strategica triennale e attuazione annuale, garantendo stabilità, trasparenza e coerenza alle politiche culturali. Accanto a ciò vengono introdotti strumenti di **ascolto**, partecipazione **attiva**, sostegno, informazione e monitoraggio che segnano un cambio di paradigma: dalle politiche frammentate e occasionali a una politica culturale pianificata, partecipata, misurabile e orientata all'impatto.

L'articolo 7 introduce la più significativa innovazione della legge: l'Atto di indirizzo triennale per la cultura. Questa scelta rappresenta un vero e proprio cambio di paradigma, poiché consente agli enti locali, alle istituzioni culturali e agli operatori del settore di pianificare con continuità le attività, superando la logica dell'incertezza e della frammentazione.

L'Atto di indirizzo triennale contiene l'analisi del contesto territoriale e del sistema culturale regionale, dei suoi soggetti, infrastrutture e risorse; le linee di indirizzo e gli obiettivi generali, che individuano le direttrici di sviluppo e le priorità di intervento nei diversi ambiti disciplinati dalla legge, le linee guida per i Programmi operativi annuali, che traducono in azioni concrete gli obiettivi triennali; l'individuazione delle azioni integrate con altri piani e programmi regionali e locali, in particolare nei settori **dell'educazione e dell'istruzione, delle politiche giovanili**, del turismo, dell'ambiente, dell'artigianato, del cinema, della formazione **professionalizzante per gli operatori culturali**, del welfare e dello sviluppo economico.

L'atto di indirizzo triennale garantisce coerenza con le strategie nazionali ed europee, ma soprattutto offre al comparto culturale regionale una stabilità mai conosciuta prima, favorendo progettualità di lungo respiro e investimenti più solidi **e stabili nel tempo.**

Il programma operativo annuale completa il quadro, traducendo gli indirizzi strategici in azioni concrete, finanziamenti e bandi: un sistema che unisce visione e operatività.

Inoltre, ai sensi del comma 5 lettera c), tale Programma definisce le risorse disponibili nel bilancio regionale (art. 7 c. 5 lett. c)) per il finanziamento degli interventi e delle azioni programmate in attuazione di quanto disciplinato al Titolo II e Titolo III della presente legge.

L'articolo 8 prevede che vengano istituiti uno o più tavoli della cultura interistituzionali, che diventano luoghi permanenti di confronto con gli operatori, le comunità, **gli enti del terzo settore, il libero e spontaneo associazionismo culturale** e le rappresentanze.

In questo modo la redazione dell'Atto di indirizzo non è un processo calato dall'alto, ma un percorso

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

partecipato, che coinvolge attivamente le energie del territorio. In particolare La Regione istituisce un Laboratorio creativo permanente, spazio in cui **le persone, l'intera** società civile, mondo accademico, iniziative private e governo regionale si incontrano per cambiare il modo di intendere la Regione e agire insieme per esplorare la creatività urbana con l'obiettivo di generare partecipazione, **accessibilità universale alla cultura**, collaborazione e co-creazione con **le persone** prevedendo esplicitamente la gratuità della partecipazione ai tavoli della cultura, rinviando ad un atto di Giunta la sua composizione e funzionamento.

L'articolo 9 individua gli strumenti operativi (convenzioni, bandi, protocolli, programmi nazionali e internazionali) e le forme di sostegno che la Regione riconosce ai beneficiari della presente legge.

L'articolo 10 individua i potenziali destinatari dei finanziamenti e contributi normati con la presente legge. La platea stabilita dall'articolo 10 è ampia e include enti pubblici, privati, istituzioni religiose, ets, **associazionismo culturale**, imprese culturali e creative, **servizi educativi**, scuole, università e centri di ricerca. si evidenzia così la volontà di riconoscere la pluralità degli attori del sistema culturale, rafforzando le sinergie tra soggetti diversi.

L'articolo 11 riconosce il portale della cultura regionale come vero strumento di comunicazione e di partecipazione, capace di raccontare e promuovere il patrimonio e le attività umbre **nonche' di raccogliere proposte e mettere efficacemente** in rete operatori, **persone** e istituzioni. Il portale è uno strumento già attivo e viene gestito dalla società informatica regionale Puntozero.

L'articolo 12 prevede che, per la valutazione dell'istanza, la Regione può avvalersi di esperti e commissioni qualificate, garantendo trasparenza ed elevato standard tecnico. Viene inoltre introdotta una funzione di supporto amministrativo presso la Regione. Si tratta di un presidio innovativo, pensato per avvicinare le istituzioni anche alle realtà più piccole, che spesso faticano ad orientarsi tra procedure e rendicontazioni. attraverso **un punto d'ascolto e di supporto operativo - anche utilizzando** faQ e webinar - questa funzione rende il sistema culturale più inclusivo e accessibile, garantendo pari opportunità a tutti gli operatori, indipendentemente dalle dimensioni.

L'articolo 13 introduce una disciplina organica per il riconoscimento e il sostegno delle manifestazioni culturali di rilevante interesse regionale, quali festival, rassegne, grandi eventi, celebrazioni e ricorrenze che contribuiscono in modo significativo alla diffusione delle arti, della letteratura, della storia, della scienza e della comunicazione. La norma attribuisce alla Giunta Regionale la competenza a individuare annualmente, con apposita deliberazione, le manifestazioni meritevoli di tale riconoscimento e a definirne le modalità di sostegno, che consistono nella concessione di contributi in conto esercizio destinati alla **progettazione inclusiva**, realizzazione, promozione e comunicazione degli eventi. Tali risorse sono stanziare nell'ambito del Programma operativo annuale per la cultura di cui all'articolo 7, garantendo coerenza con la pianificazione triennale prevista dall'atto di indirizzo. La disposizione chiarisce altresì che i contributi potranno essere concessi sia a enti pubblici sia a soggetti privati organizzatori, riconoscendo la centralità del partenariato pubblico-privato nella produzione culturale regionale. La Giunta regionale è chiamata a stabilire i criteri di selezione e valutazione delle manifestazioni, che dovranno tener conto della qualità artistica e culturale delle proposte, della loro continuità nel tempo, della capacità di attrarre pubblico **e di promuovere attivamente la coesione sociale e l'innovazione culturale nonche' di** generare indotto economico e turistico, **tenendo conto anche** della sostenibilità ambientale e dell'impatto complessivo sul territorio.

L'articolo 14 disciplina le modalità in cui possono essere attuati gli investimenti in beni culturali e spazi destinati ad attività artistiche e di spettacolo, individuando criteri di funzionalità **e sicurezza**, qualità progettuale, sostenibilità, cooperazione e distribuzione territoriale equilibrata garantendo che gli interventi infrastrutturali siano al servizio di politiche di lungo periodo e producano benefici concreti per le comunità.

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

L'Articolo 15 istituisce l'Osservatorio regionale per le culture e la creatività che rappresenta un elemento strategico di innovazione, un vero strumento di ascolto, partecipazione nonché di monitoraggio, di valutazione e costruzione di politiche ad impatto, che supporta la programmazione regionale e la valutazione della stessa con criteri di efficacia, responsabilità e trasparenza, valorizzando l'accessibilità universale alla cultura e l'innovazione. l'osservatorio consente infatti alla regione di darsi obiettivi misurabili e di verificare il raggiungimento dei risultati, attraverso la raccolta e l'elaborazione di informazioni, l'analisi dei fabbisogni professionali e la pubblicazione di rapporti annuali.

Il Titolo II è dedicato al patrimonio culturale materiale e immateriale dell'Umbria e ne disciplina in modo organico la conoscenza, ~~la tutela~~, l'accessibilità, la fruizione e la valorizzazione.

Articolato in più ambiti – dai beni storici e archeologici al patrimonio immateriale della musica, delle feste e delle tradizioni, dai paesaggi culturali all'archeologia industriale, dalle ville e dimore storiche al patrimonio UNESCO, fino alla catalogazione digitale e all'Art Bonus, coniugando conservazione e innovazione, radici e contemporaneità, con l'obiettivo di restituire al patrimonio umbro una funzione viva, partecipata, trasformativa e generativa di sviluppo culturale, sociale ed economico.

Il Capo I è dedicato ai beni culturali materiali e immateriali, definendone gli ambiti di applicazione e le modalità di salvaguardia, ~~tutela~~, fruizione, valorizzazione e promozione da parte della Regione.

L'articolo 16 definisce il ruolo della Regione nell'ambito dei beni culturali, coerentemente alle funzioni descritte in via generale all'articolo 5 in tema di valorizzazione e promozione (art. 5, c. 1, lett. e), di salvaguardia del patrimonio culturale (art. 5, c. 1, lett. h)), alle modalità di sostegno normate all'articolo 9, comma 2, nonché alle attività trasversali di studio e ricerca di cui all'art. 4 comma 2.

L'articolo 17 definisce il patrimonio culturale immateriale in coerenza con la Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, ratificata con la legge 22 settembre 2007, n. 167. Rientrano in tale ambito le pratiche, conoscenze, espressioni, saperi e tradizioni, nonché gli oggetti, manufatti e spazi culturali ad esse connessi, che le comunità e i gruppi riconoscono come parte integrante della propria identità culturale. La norma fornisce quindi il riferimento concettuale per le successive disposizioni volte alla tutela e valorizzazione di tali espressioni del patrimonio regionale.

Al comma 2 sono normate le attività volte a promuovere e sostenere la conoscenza, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale presente sul territorio regionale, nelle sue diverse forme ed espressioni. Al fine di porre in essere tali attività, si ritiene necessario intervenire in primis con un censimento territoriale del patrimonio immateriale presente nella Regione, ~~tramite affidamento ad un soggetto esterno di tale servizio~~. Con le disposizioni contenute ai commi successivi la Regione intende valorizzare non solo la tutela del patrimonio immateriale, ma le espressioni dello stesso come elementi fondanti della propria identità collettiva. Il comma 3 riconosce la Festa dei Ceri di Gubbio come la più antica espressione dell'identità culturale umbra, valorizzata anche nello stemma regionale. La Regione ne sostiene annualmente la realizzazione tramite finanziamenti al Comune di Gubbio, sulla base di progetti condivisi con le istituzioni e le associazioni della Festa. Il comma 4 disciplina il riconoscimento e il sostegno delle manifestazioni di rievocazione storica mediante l'istituzione dell'Elenco regionale. L'iscrizione potrà costituire requisito per l'accesso ai contributi, assegnati secondo criteri oggettivi di qualità, continuità, accessibilità e radicamento territoriale. la giunta definirà requisiti e modalità di gestione dell'elenco.

Il comma 5 valorizza le infiorate artistiche come espressione del patrimonio culturale immateriale umbro. La Regione sostiene le manifestazioni tramite contributi annuali e istituisce il Calendario regionale delle infiorate. L'assegnazione dei contributi avviene sulla base di criteri di qualità artistica, continuità, partecipazione, accessibilità e sostenibilità, stabiliti dalla giunta. il comma 6 promuove la musica popolare e folklorica quale espressione identitaria e sociale della cultura umbra, favorendo la trasmissione delle tradizioni alle nuove generazioni e la diffusione, anche in chiave contemporanea, delle pratiche musicali e coreutiche tradizionali.

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

L'articolo 18 con riferimento alla Convenzione europea del paesaggio riconosce i paesaggi culturali come "opere congiunte dell'uomo e della natura". La norma valorizza il paesaggio come bene culturale, testimonianza dell'evoluzione sociale, economica e simbolica delle comunità e risorsa viva da conoscere, ~~tutelare~~, **salvaguardare**, **promuovere** e trasmettere alle generazioni future. In sede di prima applicazione, è prevista la realizzazione di un censimento dei paesaggi culturali di particolare rilievo storico, artistico o simbolico, finalizzato a individuare e documentare i contesti territoriali in cui la relazione tra uomo e ambiente ha generato valori culturali distintivi. Il censimento, da affidare a un soggetto esterno qualificato (Università, centri di ricerca, istituti territoriali), costituirà un intervento conoscitivo *in tantum*, propedeutico all'attuazione delle successive politiche regionali di promozione, tutela e valorizzazione.

L'Articolo 19, relativo all'archeologia industriale, valorizza la memoria del lavoro e dell'industria come testimonianza storica e opportunità di rigenerazione culturale, **sociale ed economica**, analogamente a quanto disposto dall'abroganda legge regionale in materia (l.r. n. 5/2013). Il comma 1 fa riferimento all'intervento a titolarità regionale di valorizzazione e promozione del patrimonio di archeologia industriale, come già disposto dall'art.1 co. 1 della l.r. n. 5/2013. Il comma 2 individua i singoli beni che costituiscono il patrimonio di archeologia industriale, analogamente all'articolo 1 comma 2 della vigente l.r. 5/2013. Il comma 3 rinvia ad atti di Giunta regionale, la regolamentazione delle modalità attuative dell'intervento previsto al comma 1.

L'articolo 20 comma 1 disciplina l'intervento di promozione da parte della Regione di un patrimonio diffuso e spesso fragile, costituito da ville, dimore, complessi architettonici e paesaggistici, parchi e giardini storici, di proprietà pubblica o privata, a cui viene attribuito un valore identitario, estetico e ambientale. Al comma 2 si rinvia ad un atto di giunta **l'adozione del** regolamento attuativo contenente le misure di sostegno **e accessibilità**, **nonché** di integrazione con il sistema degli istituti e dei luoghi della cultura e con le associazioni di settore, favorendo reti di collaborazione e apertura alla fruizione pubblica.

L'articolo 21 riconosce i beni materiali e immateriali iscritti nelle liste UNESCO e i siti candidati, considerandoli elementi di eccellenza. La Regione collabora con i soggetti titolari per la promozione e può sostenere nuove candidature. La norma rafforza la proiezione internazionale dell'Umbria, inserendo il suo patrimonio in un orizzonte globale e di riconoscimento universale

L'articolo 22 **disciplina il** sostegno da parte della regione delle attività di inventariazione, catalogazione e digitalizzazione dei beni culturali presenti nel proprio territorio, secondo standard nazionali e internazionali. la catalogazione diventa così strumento di conoscenza, salvaguardia e valorizzazione, integrato nel sistema informativo regionale e in collaborazione con il **Ministero della Cultura** e le istituzioni di ricerca.

L'Articolo 23 disciplina in maniera organica la gestione, **la fruizione**, **l'accessibilità** e la valorizzazione dei beni e istituti culturali di proprietà regionale, introducendo al tempo stesso l'uso dell'Art Bonus come strumento innovativo di sostegno. Viene quindi rafforzato il ruolo della Regione come gestore attivo del proprio patrimonio, dall'altro apre al coinvolgimento **delle persone e del mondo** privato attraverso lo strumento dell'Art Bonus, con l'obiettivo di creare una cultura diffusa del mecenatismo e della partecipazione collettiva alla tutela dei beni culturali. Al comma 1, è disciplinato il compito della Regione di conservare i beni culturali di sua proprietà, curarne la catalogazione, la fruizione pubblica e la valorizzazione, anche tramite accordi con istituti e soggetti pubblici e privati. Al comma 2 sono richiamati n. 2 istituti di proprietà regionale, la Fonoteca Trotta e la Biblioteca regionale di scienze biblioteconomiche (Biblioteca culturale regionale), attraverso cui la Regione cura le proprie collezioni di beni culturali, potendo incrementare la quantità mediante ulteriori acquisizioni prevedendo l'acquisto di libri e materiali, apparati didascalici e catalogazione. Al comma 3 e 4 sono enunciate le funzioni degli istituti richiamati al comma 2. Al comma 3 viene normata la funzione della Fonoteca Trotta, quale strumento strategico per la promozione della cultura musicale assumendo una funzione educativa,

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

culturale e di ricerca, con un approccio fortemente innovativo. Al comma 4 è relativo alla Biblioteca culturale regionale, istituita presso il Polo regionale SBN. Tale istituto ha l'obiettivo di sostenere la formazione e la pratica professionale in biblioteconomia, archivistica e documentazione. Essa fornisce risorse specializzate a studenti, ricercatori e docenti, promuovendo la lettura e l'accesso E **l'accessibilità** all'informazione e rafforzando il ruolo delle biblioteche come infrastrutture di conoscenza. Infine, i commi 5 e 6 disciplinano l'utilizzo dell'Art Bonus (legge 106/2014). Più in dettaglio, la Regione individua i beni e gli istituti culturali da inserire nei progetti finanziabili tramite erogazioni liberali, sollecitandone l'uso (comma 5) e ponendo attenzione alla trasparenza e alla rendicontazione di tali erogazioni. La Regione si impegna infatti a comunicare al Ministero della Cultura l'ammontare delle erogazioni ricevute, la loro destinazione e il loro utilizzo, garantendo ampia pubblicità attraverso il portale istituzionale (comma 6).

Il Capo II disciplina il ruolo degli istituti e dei luoghi della cultura – musei, biblioteche, archivi, ecomusei, aree archeologiche e complessi monumentali – riconoscendoli come presidi fondamentali di conoscenza, educazione, partecipazione e identità territoriale. La Regione ne sostiene l'attività, ne promuove l'accessibilità universale, ne valorizza il ruolo sociale e li coordina in un sistema regionale capace di dialogare con le reti nazionali e internazionali.

L'Articolo 24, al comma 1 individua le diverse fattispecie di istituti e luoghi della cultura, oggetto di applicazione della presente normativa. Gli istituti e i luoghi della cultura comprendono i musei, che conservano, ordinano ed espongono beni culturali per finalità di educazione e studio; le biblioteche, che raccolgono e mettono a disposizione libri e materiali per la lettura e la ricerca; e gli archivi, che custodiscono documenti di interesse storico e amministrativo. Vi rientrano inoltre le aree e i parchi archeologici, organizzati per la visita e la valorizzazione dei siti antichi, e i complessi monumentali, insieme di edifici e spazi storici destinati alla fruizione pubblica. Fanno parte di questa categoria anche gli ecomusei, che mettono in relazione patrimonio, ambiente e vita delle comunità locali. Il comma 2 attribuisce a tali beni la funzione di servizio pubblico, nel caso di appartenenza degli stessi a soggetti pubblici, o di utilità sociale, se di proprietà privata. Al comma 3 si prevede che la Regione debba impegnarsi a sostenere gli istituti e i luoghi della cultura presenti nel suo territorio (comma 3 lettera a)), rafforzando in particolare l'accessibilità per tutti e l'inclusione delle persone con disabilità (comma 3 lettera b).

L'Articolo 25 stabilisce i diritti fondamentali del pubblico fruitore dei luoghi in oggetto: accesso senza discriminazioni, gratuità della consultazione e del prestito bibliotecario **e archivistico pubblico**, libertà di fotografie e riprese non commerciali, adozione della Carta dei servizi da parte degli istituti pubblici. L'articolo sancisce così il principio che la cultura deve essere liberamente **e universalmente** accessibile e trasparente nelle modalità di fruizione.

L'Articolo 26 al comma 1, identifica e definisce il Sistema regionale degli istituti della cultura, quale insieme di musei, ecomusei, biblioteche e archivi riconosciuti dalla Regione. Al comma 2 il Sistema è definito quale strumento di cooperazione tra istituti per migliorare i servizi, promuovere l'integrazione e qualificare l'offerta culturale. Al comma 3 è normato il ruolo dei Comuni e l'uso dello strumento dell'accordo intercomunale in tale ambito, **in un'ottica di rafforzamento della valorizzazione del patrimonio territoriale**. ai commi 4 e 5 è disciplinata la funzione della Regione nel favorire la partecipazione degli istituti e luoghi della cultura ai sistemi e reti nazionali e internazionali. Tale disposizione, di natura programmatica, conferma gli indirizzi adottati dalla Regione nell'esercizio del proprio ruolo istituzionale. Il comma 5, inoltre, richiama un intervento già normato all'articolo 24 comma 3 (sostegno da parte della Regione ai singoli istituti e luoghi di cultura), al quale si rimanda per quanto concerne il suo finanziamento. Il comma 6 prevede che l'organizzazione e il funzionamento del Sistema regionale degli istituti della cultura siano definiti con atti della Giunta regionale.

L'Articolo 27 al comma 1 stabilisce che con un atto della Giunta siano definiti i requisiti e le modalità per ottenere il riconoscimento regionale degli istituti della cultura. Al comma 2 è stabilito che il

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

riconoscimento di cui al comma 1 è necessario per entrare a far parte del Sistema di cui all'articolo 26 e per accedere ai finanziamenti. Tale riconoscimento garantisce standard di qualità omogenei, incentivando la crescita organizzativa del Sistema.

L'Articolo 28, ripropone le medesime disposizioni contenute all'articolo 4 dell'abroganda l.r. 24/2003, relative all'Organismo regionale di accreditamento al Sistema museale nazionale. La norma inserisce l'Umbria nel quadro nazionale, assicurando standard di qualità uniformi e rafforzando il riconoscimento dei musei umbri a livello nazionale. La composizione dell'Organismo definita al comma 3 garantisce la rappresentanza delle istituzioni regionali e locali e il raccordo con i livelli nazionali. Al comma 5 è espressamente prevista la gratuità della partecipazione alle riunioni di tale Organismo.

Il Capo III è interamente dedicato alla promozione **ed al sostegno** della lettura, del libro e dell'editoria regionale, riconosciuti come strumenti fondamentali per la crescita culturale, **educativa**, sociale ed economica. la regione aderisce alle politiche nazionali, valorizza la produzione editoriale locale e sostiene sia le imprese editoriali indipendenti che le librerie di qualità, consolidando l'umbria come terra del libro e della lettura.

Con l'articolo 29 la Regione aderisce al Piano nazionale per la promozione della lettura (L. 15/2020) e lo declina in un Piano regionale, incluso nell'Atto di indirizzo triennale di cui all'articolo 7. Lo strumento operativo sono i Patti triennali per la lettura (regionali e locali), che vedono come attori prioritari enti locali, scuole, **enti del terzo settore** e distretti sanitari, con la possibilità di coinvolgere altri soggetti. questa impostazione rafforza la logica della rete territoriale e comunitaria nella promozione della lettura.

L'articolo 30 al comma 1 prevede la costituzione dell'Archivio della produzione editoriale regionale, in attuazione della normativa sul deposito legale. L'archivio ha il compito di raccogliere, conservare e rendere accessibile la produzione editoriale realizzata in Umbria, assicurandone la tutela e la fruizione pubblica. Le attività comprendono la catalogazione dei materiali, la loro conservazione anche digitale e la collaborazione con biblioteche e istituti competenti. Il comma 2 affida alla Regione **il compito di assicurare la fruizione e** la valorizzazione dell'Archivio, attraverso iniziative di promozione della cultura editoriale umbra, progetti di ricerca e collaborazione con università e biblioteche, nonché strumenti digitali per la consultazione e la diffusione dei materiali raccolti.

L'Articolo 31 al comma 1 dispone come principio il riconoscimento da parte della Regione del valore culturale delle imprese editoriali indipendenti, delle imprese che contribuiscono alla diffusione e alla promozione del libro, del fumetto e dell'illustrazione nel territorio regionale e delle librerie di qualità. Il comma 2 disciplina la promozione da parte della Regione della partecipazione degli editori umbri a manifestazioni regionali, nazionali e internazionali. Al comma 3 è disciplinato l'intervento di "valorizzazione dell'attività editoriale" a carico della Regione, richiamando espressamente la manifestazione annuale UmbriaLibri, organizzata dalla Regione ai sensi dell'abroganda l.r. 37/1990, diffusa su tutto il territorio regionale. Il comma 4 prevede che la Regione sostenga, mediante l'erogazione di contributi, le imprese editoriali umbre al fine di rafforzare il settore e favorirne la competitività. L'intervento è finalizzato a sostenere le attività di produzione e diffusione dei prodotti editoriali, l'acquisto di diritti e le traduzioni, nonché gli investimenti in innovazione tecnologica, formazione e aggiornamento professionale del personale. La misura contribuisce a promuovere la qualità, la diffusione e l'innovazione dell'editoria regionale, in coerenza con gli obiettivi di sviluppo culturale e imprenditoriale del territorio. Al comma 5 sono inoltre previsti contributi specifici per le librerie indipendenti, con particolare attenzione a quelle situate **nelle aree interne o** in territori svantaggiati **o in luoghi ad alto rischio di marginalità sociale**, a garanzia di una diffusione capillare e inclusiva della lettura, come previsto dal Piano regionale per la lettura.

Il Titolo III si articola in due ambiti complementari: da un lato le attività culturali intese in senso ampio, come iniziative di valorizzazione, produzione e innovazione, dall'altro le attività di spettacolo, che

## REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

---

verranno trattate nel Capo successivo.

Entrambi i settori vengono riconosciuti come motori di coesione sociale, crescita civile, sviluppo economico e rigenerazione urbana, con una visione integrata che coniuga memoria e innovazione, tradizione e linguaggi contemporanei.

Il capo I disciplina gli strumenti e gli interventi della Regione per promuovere e sostenere le attività culturali. Viene riconosciuto il loro ruolo nel garantire diffusione della conoscenza, inclusione sociale, sperimentazione artistica e innovazione creativa, con particolare attenzione ai giovani, al contemporaneo e alla dimensione internazionale.

L'articolo 32 delinea l'ampio spettro delle attività culturali che la Regione può promuovere direttamente o sostenere attraverso terzi: eventi, mostre, festival, rassegne, concorsi, convegni (comma 1.). Il comma 2 disciplina gli interventi di iniziativa di soggetti terzi supportati dalla Regione attraverso:

- la valorizzazione delle ricorrenze storiche e culturali (lettera a);
- la dimensione internazionale, attraverso scambi e programmi di cooperazione (lettera b);
- la valorizzazione delle Società Operaie di Mutuo Soccorso (S.O.M.S.), custodi di memoria storica e di solidarietà sociale (lettera c) e la collaborazione con il terzo settore;
- il sostegno alla creatività artistica e scientifica, con priorità ai giovani operatori culturali (lettera d);
- la funzione sociale della cultura, il cosiddetto welfare culturale, attraverso il quale la cultura è individuata come strumento di benessere, inclusione, sostegno alle fragilità, anche socio-economiche, e alle persone con disabilità (lettera e).

Con l'Articolo 33 la Regione riconosce l'arte contemporanea come ambito strategico per lo sviluppo culturale e territoriale dell'Umbria (comma 1). Ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 33 sono previste azioni di sostegno intraprese dalla Regione finalizzate a valorizzare la produzione di artisti visivi, architetti e designer contemporanei, con attenzione ai giovani e alle residenze d'artista, sostenere progetti di innovazione architettonica e paesaggistica, specialmente in aree periferiche, marginali o fragili, sostenere interventi di arte pubblica, intesi come strumenti di rigenerazione urbana e di partecipazione civica.

L'articolo 33 al comma 4 favorisce inoltre l'applicazione della cosiddetta "legge del 2%" (L. 717/1949) e la promozione delle opere di arte pubblica già presenti in Umbria

L'articolo 34 riconosce il ruolo educativo della cultura, della musica e dello spettacolo (comma 1), prevedendo misure volte a:

- sostenere l'orientamento musicale con attività bandistiche, corali e strumentali (comma 2, lettera a);
- promuovere il perfezionamento nelle discipline dello spettacolo, attraverso percorsi avanzati organizzati da enti senza scopo di lucro (comma 2, lettera b);
- incentivare e sostenere l'educazione degli adulti con laboratori espressivi, manuali e motori (comma 2, lettera c).

La norma valorizza lo scambio intergenerazionale e la partecipazione attiva come strumenti di inclusione, cittadinanza culturale e promozione dell'intercultura.

L'articolo 35 comma 1 recepisce la definizione di imprese culturali e creative disposta in ambito nazionale all'art. 25 della Legge n. 206/2023. Il comma 2 riconosce tali imprese come soggetti chiave per l'innovazione, lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione culturale. Il comma 3 disciplina l'intervento "La Regione promuove misure di accompagnamento, formazione e capacitazione", prevedendo alla lettera a) contributi e incentivi mirati alla capacitazione e accompagnamento, e, alla lettera b) aiuti alle imprese. I commi 4 e 5 dispongono in merito alla banca dati regionale delle imprese culturali e creative, aggiornata dalla Regione annualmente, in collaborazione con la Camera di Commercio competente per territorio. La norma rafforza così l'ecosistema delle industrie culturali e creative, favorendone l'integrazione nei processi di sviluppo regionale.

## REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

---

All'articolo 36 è disciplinata la funzione della Regione di promozione e sostegno di interventi finalizzati al riuso culturale e sociale di spazi dismessi o sottoutilizzati e la rigenerazione dei cosiddetti attrattori culturali, promuovendo partenariati tra soggetti pubblici e privati.

Gli interventi possono riguardare:

- la riattivazione di spazi e la restituzione a funzioni culturali e sociali di luoghi dismessi o marginali, in particolare nelle periferie e nei borghi, attraverso interventi artistici, culturali e partecipativi capaci di generare nuova vitalità e coesione comunitaria (comma 2, lettera a);
- la concessione di contributi in conto capitale per la rigenerazione, il recupero e l'ammodernamento di luoghi da ridestinare ad attività culturali (comma 2, lettera b)

L'articolo afferma la funzione della cultura come motore di rigenerazione urbana e innovazione sociale, con la nascita di nuovi centri multidisciplinari capaci di generare comunità e coesione territoriale.

Il Capo II è dedicato allo spettacolo dal vivo, riconosciuto come uno dei settori più vitali della cultura, capace di unire espressione artistica, crescita umana, educazione e sviluppo economico. La Regione afferma il proprio impegno a sostenerlo in tutte le sue forme, valorizzando tanto le esperienze consolidate quanto le nuove pratiche creative, in un'ottica di pluralismo, innovazione e diffusione territoriale.

Gli Articoli 37 e 38 sanciscono il valore dello spettacolo dal vivo come strumento fondamentale di crescita individuale e collettiva, di libera espressione artistica e di coesione sociale. Le azioni regionali si articolano su tre assi principali:

- sostegno alla produzione, distribuzione e circuitazione degli spettacoli, sia per soggetti pubblici che privati;
- valorizzazione dei progetti di qualità, che abbiano carattere di continuità e capacità di radicamento nel territorio;
- promozione della collaborazione tra enti e istituzioni, in una logica di sistema integrato che favorisca ricerca, sperimentazione, formazione del pubblico e diffusione capillare delle proposte.

Più in particolare, l'articolo 37 comma 1 individua le finalità degli interventi posti in essere dalla Regione in ambito dello spettacolo dal vivo, definiti ai successivi commi 2 e 3, nonché all'articolo 38. Il comma 2 dell'art. 37 dispone l'intervento di "promozione mediante il sostegno" operato dalla Regione nei confronti di attività professionali che realizzano con continuità progetti artistici di qualità, in ambito di danza, musica e teatro. Le azioni poste in essere dalla Regione per l'attuazione di tale intervento sono disciplinate più in dettaglio all'articolo 38 comma 1 lettere c), e).

Il comma 3 dell'art. 37 dispone l'intervento a titolarità regionale di "favorire la collaborazione tra enti ed istituzioni". Le disposizioni di cui all'articolo 37 hanno natura programmatica essendo norme di indirizzo per la cui attuazione al successivo articolo 38 sono declinati i singoli interventi.

L'articolo 38 individua le azioni regionali mediante le quali sono attuati gli interventi definiti ai comma 2 e 3 dell'articolo 37:

- sostegno ad enti, associazioni, imprese e fondazioni di rilievo nazionale e regionale, già finanziate dal Ministero della Cultura, che costituiscono un presidio stabile di qualità e professionalità (comma 1, lettera a);
- promozione a progetti di produzione di elevato livello qualitativo nei settori di prosa, danza, musica, con particolare attenzione alla multidisciplinarietà, ai linguaggi contemporanei, alle arti nello spazio pubblico, al circo contemporaneo, allo spettacolo viaggiante e al teatro ragazzi, riconoscendo il loro valore educativo e di inclusione delle nuove generazioni (comma 1, lettere b), c), e);
- rafforzare il sistema regionale delle Residenze artistiche, integrandolo nel quadro nazionale, per sostenere processi di ricerca, sperimentazione e radicamento territoriale (comma 1, lettera d).

Il Titolo IV definisce le norme necessarie a garantire l'attuazione della legge, con specifico riferimento alla norma finanziaria ed all'entrata in vigore.

## **REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

L'articolo 39 prevede la clausola valutativa delle disposizioni previste con la presente legge.

L'articolo 40 individua le norme di rinvio.

L'articolo 41 prevede disposizioni in ordine alle norme transitorie.

L'articolo 42 individua le disposizioni regionali abrogate:

L'articolo 43 in particolar modo istituisce il Fondo per la cultura, principale strumento di finanziamento della legge. Il Fondo sarà articolato in due sezioni:

- parte corrente, destinata a progetti, iniziative e attività culturali e di spettacolo, nonché al sostegno delle attività degli enti partecipati dalla Regione;
- conto capitale, rivolto agli investimenti in infrastrutture culturali, riqualificazione e restauro del patrimonio, realizzazione e adeguamento tecnologico di sale e spazi culturali.

L'articolo 44 stabilisce l'entrata in vigore della legge.

Disegno di legge: “Norme in materia di cultura e imprese culturali e creative.”

TITOLO I  
DISPOSIZIONI GENERALI E DI  
PROGRAMMAZIONE

**CAPO I**  
**Disposizioni generali (principi e finalita)**

**Art. 1.**  
**-- Oggetto e principi --**

1. La presente legge, in attuazione e nel rispetto degli articoli 9, 117 e 118 della Costituzione, della normativa statale, dell'articolo 11 del proprio Statuto, nonché nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, disciplina l'esercizio delle funzioni programmatiche e amministrative della Regione Umbria, gli interventi e le attività inerenti la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, la valorizzazione e fruizione degli istituti e luoghi della cultura di propria competenza, **il sostegno**, la promozione e diffusione dell'offerta culturale e dello spettacolo, la promozione dell'imprenditoria culturale e creativa.

2. La Regione Umbria riconosce la cultura come diritto e risorsa fondamentale per la crescita della persona, del suo benessere e della qualità della vita e per lo sviluppo sociale ed economico della comunità, nonché come elemento essenziale per la promozione del dialogo tra le persone e i popoli.

3. La Regione incoraggia **e sostiene**, nello spirito della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la società, presentata a Faro il 27/10/2005 - CETS n°199, la formazione e le attività di "comunità di eredità culturale" impegnate a sostenere e a trasmettere alle generazioni future il patrimonio culturale (materiale e immateriale) nel quale si identificano.

4. Le azioni previste dalla presente legge sono improntate ai seguenti principi:

a) libertà di espressione, sussidiarietà, pluralismo culturale e leale collaborazione;

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

- b) partecipazione dei singoli, delle associazioni e di altri soggetti pubblici e privati, all'elaborazione delle politiche culturali della Regione;
- c) parità di condizioni e opportunità, nella fruizione e nella partecipazione alla vita culturale regionale, per tutte le persone, in forma individuale e associata;
- d) riconoscimento del ruolo della cultura nelle strategie di politica di sviluppo **e di coesione sociale**;
- e) valorizzazione della creatività giovanile e dell'accesso ai beni e alle attività culturali da parte dei giovani;
- f) valorizzazione dell'identità regionale culturale, artistica, storica, delle specificità dei singoli territori, del paesaggio e delle tradizioni locali e popolari;
- g) equilibrata e qualificata distribuzione dell'offerta culturale nel territorio regionale;
- h) sostenibilità economica degli interventi pubblici per la cultura e promozione della managerialità in ambito culturale;
- i) cultura del dialogo, della convivenza civile e della pace.

**Art. 2.****-- Finalità --**

1. La Regione, nel rispetto dei principi di cui all'art. 1, persegue le seguenti finalità:

- a) diffusione della conoscenza, valorizzazione e ampliamento della fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale, anche di natura religiosa, presente sul territorio della Regione Umbria, ivi comprese le espressioni culturali di nuovi cittadini con background migratorio;
- b) promozione della creatività contemporanea, della ricerca e della sperimentazione nel settore culturale al fine di far emergere delle proposte culturali di alto livello qualitativo;
- c) promozione degli spazi dedicati alla cultura e alle attività di spettacolo;
- d) promozione della diffusione della cultura digitale e dell'innovazione per la costruzione di un'immagine dinamica, aperta e contemporanea dell'Umbria;
- e) educazione alle arti, alla lettura e alle attività culturali e loro promozione, anche quale strumento di crescita personale e di sviluppo delle relazioni umane **e di coesione sociale**;

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

- f) riconoscimento e promozione delle tradizioni popolari;
- g) promozione dell'integrazione tra istituti e luoghi della cultura, la loro organizzazione in reti e sistemi e l'aggregazione anche temporanea tra soggetti del mondo culturale;
- h) sostegno ai processi di integrazione con particolare attenzione alla crescita culturale e sociale delle nuove generazioni, alla promozione degli scambi intergenerazionali e all'integrazione di **persone** con background migratorio **anche favorendo la conoscenza delle loro culture d'origine**;
- i) promozione di pari opportunità di accesso al sapere degli individui e dei gruppi sociali durante il corso della vita, favorendo l'integrazione tra attività culturali, mondo del lavoro, sistema **educativo e** scolastico e della formazione;
- l) qualificazione delle professionalità operanti nel campo della cultura, considerate come risorse sociali, economiche e occupazionali, attraverso la promozione della formazione e dell'aggiornamento professionale;
- m) tutela del lavoro culturale e della giusta retribuzione attraverso il rispetto dei contratti collettivi nazionali;
- n) rafforzamento dell'imprenditoria culturale e creativa nella produzione e nella gestione dei beni e delle attività culturali;
- o) promozione del volontariato, con un ruolo di supporto agli operatori qualificati e valorizzazione delle relative competenze ed esperienze acquisite in ambito culturale e dello spettacolo;
- p) integrazione fra le politiche culturali e gli altri ambiti di intervento regionale con particolare riferimento agli interventi di promozione del turismo, del territorio, dell'artigianato, del cinema e dell'audiovisivo, di tutela e valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, e con le politiche in materia di **educazione**, istruzione e formazione, della salute e del welfare, dello sviluppo economico e dell'urbanistica;
- q) incentivazione del partenariato pubblico e privato e promozione della progettualità locale in forme integrate e multisettoriali che richiedono il coordinamento fra soggetti pubblici e privati per attuare interventi di valorizzazione del patrimonio culturale e di promozione di attività e servizi culturali e

dello spettacolo;

r) cooperazione tra i diversi livelli istituzionali tra i quali sono ripartite le competenze in materia di questa legge;

s) partecipazione a programmi di partenariato e scambi culturali in ambito macroregionale, nazionale e internazionale e promozione all'estero dell'offerta culturale del territorio umbro.

### **Art. 3.**

#### **-- Accessibilità Universale alla cultura --**

1. La Regione, per quanto di competenza, promuove, sostiene e monitora la piena fruibilità e accessibilità **universale e** per le persone con disabilità agli istituti e luoghi della cultura e agli eventi culturali, favorendo un approccio inclusivo che tenga conto delle esigenze e delle caratteristiche fisiche, sensoriali, relazionali e psichiche di ogni persona.

2. La Regione, per quanto di competenza, promuove, **sostiene** e favorisce la frequentazione degli istituti e luoghi della cultura e la partecipazione agli eventi culturali delle persone, delle famiglie e, in particolare, dei minori, **indipendentemente** dalle loro condizioni socio-economiche.

3. La Regione promuove e sostiene la formazione del personale che opera negli istituti culturali e negli eventi culturali sui diritti e le esigenze delle persone con disabilità e la cui partecipazione potrebbe essere inficiata da ostacoli di qualsiasi natura, **sostenendo la realizzazione di lavori o interventi fondati su una progettazione improntata all'accessibilità universale;**

4. La Regione promuove la fruibilità della cultura attraverso contenuti audio e video, sostenendo iniziative volte all'accessibilità sensoriale degli stessi.

5. La Regione promuove la collaborazione mirata all'accessibilità culturale tra soggetti pubblici e privati, compresi gli enti del Terzo settore, e l'attivazione di progettualità partecipate e condivise.

6. La Regione riconosce **e sostiene** il diritto delle persone con disabilità, e di persone rappresentanti di minoranze e di comunità marginalizzate e/o razzializzate alla partecipazione attiva e al protagonismo

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

all'interno della programmazione e produzione artistica e culturale.

**Art. 4.****-- Ambiti --**

1. Gli ambiti di intervento corrispondenti alle finalità di cui all'art. 2, in particolare, sono:

a) Beni culturali di interesse artistico, storico, archeologico, etno-antropologico, archivistico, documentario e bibliografico, e quelli relativi al patrimonio di archeologia industriale;

b) istituti e luoghi della cultura, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 101 del decreto legislativo 16 gennaio 2004 n. 42, non appartenenti allo Stato o dei quali sia stata trasferita la disponibilità e loro articolazione in sistema o reti organizzate quali biblioteche, archivi storici, musei, ecomusei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali, teatri storici e altri luoghi dello spettacolo;

c) Siti o espressioni dell'eredità culturale e del patrimonio culturale immateriale, incluse le rievocazioni storiche e i siti riconosciuti dalle istituzioni e/o organizzazioni internazionali quali l'UNESCO;

d) promozione della lettura e dell'editoria indipendente;

e) attività culturali e educative realizzate dalla Regione, da enti, da strutture di gestione e fruizione permanente dei beni, istituzioni pubbliche o private di studio o ricerca, da imprese culturali e da associazioni senza fine di lucro che operano nei vari settori della cultura (incluso il welfare culturale e la rigenerazione urbana a base culturale) e da loro aggregazioni a livello regionale;

f) Attività di spettacolo dal vivo, iniziative di sviluppo delle arti performative e della creatività artistica contemporanea, anche attraverso la sperimentazione digitale;

2. Per tutti gli ambiti di intervento sono previste attività di studio e ricerca per la valorizzazione, divulgazione ed esposizione del patrimonio storico, artistico e culturale, delle attività editoriali, nonché di quelle che favoriscono la formazione, l'ingaggio e la partecipazione del pubblico.

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

**Art. 5.****-- Funzione della Regione --**

1. La Regione, nel rispetto delle autonomie sancite dalla Costituzione e secondo le normative vigenti, in linea con le finalità di cui all'art. 2 e negli ambiti di cui all'art. 3 della presente legge:

a) Esercita la potestà normativa e di programmazione, le funzioni di indirizzo, coordinamento territoriale e di monitoraggio dei servizi culturali e dello spettacolo;

b) Promuove l'organizzazione di attività culturali e di spettacolo di rilevanza nazionale ed internazionale, con particolare riferimento alle produzioni realizzate in Umbria;

c) Sostiene le iniziative di cui alla presente legge, anche mediante la concessione di contributi, in funzione delle risorse disponibili regionali, nazionali ed europee;

d) Sostiene iniziative volte all'adeguamento e all'innovazione tecnologica, dei luoghi dello spettacolo e della cultura, anche al fine di incrementarne la sostenibilità;

e) Promuove e coordina progetti per **la fruizione, l'accessibilità universale**, la valorizzazione e la promozione dei beni culturali, l'organizzazione delle connesse attività, l'allargamento delle capacità e delle competenze della fruizione culturale e della lettura;

f) Esercita funzioni amministrative inerenti al Sistema bibliotecario regionale, al Sistema museale ed ecomuseale regionale, alla promozione di servizi e attività culturali e dello spettacolo, alle attività di censimento, inventariazione e catalogazione dei beni culturali;

g) Concorre, con gli organi statali competenti, alla definizione di livelli di qualità degli istituti e dei luoghi della cultura e ne verifica periodicamente la sussistenza, in particolare esercitando le funzioni di Organismo regionale di accreditamento per il Sistema museale nazionale di cui al decreto ministeriale 113/2018;

h) Promuove e coordina interventi di salvaguardia e prevenzione dei rischi del patrimonio culturale nonché di restauro dei beni culturali sulla base di metodologie

## REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

---

definite d'intesa con gli organi statali competenti, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 42 del 2004;

i) Collabora alle azioni per il recupero dei beni culturali trafugati e può acquisire beni culturali anche attraverso l'esercizio del diritto di prelazione ai sensi dell'art. 60 Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

j) Può partecipare a fondazioni, associazioni, comitati e altri organismi di carattere culturale e promuove e sostiene le attività di enti, associazioni e fondazioni partecipati dalla Regione stessa, operando per promuovere l'integrazione delle loro attività a livello nazionale e internazionale

k) Promuove la diffusione della conoscenza dei beni e delle attività culturali e dello spettacolo nel contesto nazionale ed internazionale;

l) Promuove la conoscenza, la documentazione e la catalogazione del patrimonio culturale e l'accesso alle relative banche dati e risorse digitali. A tal fine sostiene la realizzazione, l'applicazione e la diffusione di sistemi informativi in conformità agli standard nazionali ed internazionali favorendone l'interoperabilità;

m) sostiene iniziative volte alla diffusione delle attività di spettacolo dal vivo per l'infanzia **e per l'adolescenza**, nonché promuove la formazione e l'avvicinamento delle giovani generazioni alle discipline artistiche in ambito musicale, bandistico e corale, teatrale, di circo contemporaneo, arte di strada e di performance d'arte contemporanea;

n) Attribuisce premi e riconoscimenti ad artisti, mecenati, persone fisiche, imprese e organizzazioni, che si siano distinti nella produzione culturale e artistica, nel sostegno alle attività di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio e nella promozione delle arti, dello spettacolo e degli istituti culturali.

### Art. 6.

#### -- Forme di collaborazione con lo Stato, gli Enti Locali e i privati --

La Giunta regionale, anche al fine di valorizzare forme di cooperazione strutturali o funzionali:

a) elabora e propone atti di

## REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

---

coordinamento, intese e accordi con lo Stato,

gli enti locali e altri soggetti pubblici e privati per l'accrescimento del livello di integrazione nell'esercizio delle funzioni concernenti i beni, i servizi, le attività culturali e dello spettacolo e i loro sistemi;

b) promuove accordi di valorizzazione con il Ministero della cultura, con altre amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali, in conformità con quanto previsto dagli artt. 5, 102 e 112 del d.lgs. 42/2004;

c) può stipulare specifici accordi secondo quanto previsto dalla normativa in vigore, con enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, con riguardo ai beni culturali di loro proprietà ed alla promozione delle attività culturali ad essi connesse;

d) promuove rapporti con istituti internazionali di cultura e cooperazione culturale operanti in Italia e con la rete degli Istituti italiani di cultura all'estero.

### CAPO II Programmazione

#### Art. 7.

#### -- Strumenti di programmazione--

1. Costituiscono strumenti della programmazione regionale:

a) L'Atto di indirizzo triennale per la cultura

b) Il Programma operativo annuale per la cultura

2. La Giunta regionale approva l'Atto di indirizzo triennale per la cultura, in coerenza con il Programma di governo e con le procedure e gli strumenti comunitari, statali e regionali.

3. L'Atto di indirizzo costituisce il presupposto per la definizione degli aspetti settoriali del **Documento di Economia e Finanza Regionale**, ha validità triennale e comunque sino all'approvazione del successivo e può essere aggiornato annualmente dalla Giunta regionale in funzione di mutate condizioni di contesto.

4. L'Atto di indirizzo contiene, in particolare:

a) il quadro conoscitivo, le linee di indirizzo e gli obiettivi generali;

b) le finalità generali dell'intervento

## REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

---

regionale nei settori e negli ambiti della

presente legge e le priorità d'intervento;

c) le linee di indirizzo per l'elaborazione dei programmi operativi annuali;

L'Atto d'indirizzo individua eventuali azioni integrate con altri piani e programmi regionali e locali per gli aspetti di comune rilevanza ed in particolare con le azioni e gli interventi di promozione del turismo, del territorio, dei suoi prodotti e dell'artigianato, del cinema e della cultura cinematografica, di tutela e valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, e con le politiche in materia di **educazione**, istruzione e formazione, **salute**, welfare, **inclusione**, **coesione sociale** e sviluppo economico.

5. La Giunta Regionale, approva uno o più programmi operativi annuali distinti per ambito, in attuazione dell'Atto di indirizzo, che definiscono per l'anno di riferimento:

a) gli obiettivi annuali prioritari in coerenza e attuazione dell'Atto di indirizzo e del DEFR;

b) le iniziative dirette della Regione;

c) le risorse disponibili e le modalità di finanziamento degli interventi da realizzare a cura degli enti locali e di altri soggetti pubblici e privati, anche in forma **collaborativa**;

d) le procedure e i criteri per la redazione dei bandi di finanziamento;

e) i criteri per la valutazione dei progetti da realizzare in co-progettazione con gli enti del Terzo settore, con altre amministrazioni, enti e soggetti, ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 6 marzo 2023, n. 2 (Disposizioni in materia di amministrazione condivisa);

### Art. 8.

#### -- Partecipazione--

1 La Giunta regionale, con propria deliberazione, al fine di garantire sistemi diffusi di partecipazione, istituisce uno o più tavoli della cultura interistituzionali, intesi come sede di consultazione, proposta e confronto con i soggetti pubblici e privati, singoli, associati o loro rappresentanze, operanti nel comparto culturale. Tale deliberazione ne definisce le competenze, la composizione, i compiti e le modalità di partecipazione alla redazione dell'Atto di

## REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

---

indirizzo per la cultura di cui all'articolo 7. La partecipazione al tavolo o ai tavoli della cultura non dà luogo a compensi, indennità o rimborsi comunque denominati

2 La Regione istituisce ~~in particolare~~ un Laboratorio creativo, spazio in cui ~~le singole persone, la~~ società civile, mondo accademico, iniziative private e governo regionale si incontrano per cambiare il modo di intendere la cultura in Regione e agire insieme per esplorare buone pratiche e nuove politiche con l'obiettivo di generare partecipazione, collaborazione e co-creazione con ~~le singole persone~~.

### Art. 9.

#### -- Modalità di sostegno--

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge la Regione opera mediante:

- a) Convenzioni;
- b) Bandi e procedure di evidenza pubblica;
- c) Accordi e protocolli;
- d) Partecipazione a programmi e progetti nazionali, ~~europei~~ ed internazionali.

2. Le forme di contribuzione per i beneficiari della presente legge possono consistere in contributi in conto esercizio e in conto ~~capitale~~.

### Art. 10.

#### -- Modalità di sostegno--

I destinatari dei finanziamenti e dei contributi previsti dalla presente legge sono:

- a) Enti locali singoli o associati e altri enti pubblici enti ed istituzioni ecclesiastiche e religiose (~~civilmente riconosciute?~~);
- b) Enti ed associazioni ai quali partecipino enti locali, soggetti privati titolari di istituti e luoghi della cultura;
- c) Enti, associazioni e fondazioni, nonché altri soggetti che operino in ambito culturale senza fine di lucro (ETS);
- d) Imprese del settore culturale, creativo e dello spettacolo;
- e) Istituzioni culturali di interesse regionale, nonché università, istituti ~~educativi e~~ scolastici, centri di ricerca, accademie, conservatori e istituzioni culturali di interesse

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

nazionale con sede nella regione Umbria.

**Art.11****--Sistema Informativo della Cultura--**

1. La Regione favorisce l'innovazione tecnologica e digitale per la conoscenza, **la fruizione, l'accessibilità universale**, la gestione e la valorizzazione dei beni e delle attività culturali.
2. La Regione valorizza il patrimonio culturale e le informazioni ad esso relative, anche attraverso il proprio Portale che si compone di banche dati informative, alimentate da attività di catalogazione, descrizione e prestito bibliografico
3. Il Portale garantisce l'accesso e la fruizione integrata in rete dei dati pubblicati e costituisce il principale strumento per diffondere la conoscenza, per **favorire l'accesso e** promuovere luoghi della cultura, le attività, le collezioni ed il patrimonio librario delle biblioteche umbre.
4. Il Portale garantisce la partecipazione della Regione alle reti informative culturali nazionali e internazionali.

**Art. 12****-- Commissioni valutatrici e funzione di supporto--**

1. Per la valutazione delle istanze e richieste di finanziamenti, la Regione può avvalersi di qualificati esperti delle materie oggetto delle procedure, anche mediante l'istituzione di apposite commissioni. La Giunta regionale è autorizzata a disciplinare con proprie deliberazioni le modalità di individuazione e nomina degli esperti e/o di istituzione delle Commissioni valutatrici.
2. È implementata, presso la competente struttura della Giunta regionale, una funzione denominata "di Supporto" che sia di ausilio per le attività burocratico-amministrative relative alla modalità di presentazione dei progetti e la relativa rendicontazione.
3. La funzione di cui al comma 2 è espletata dalla Regione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. **(senza risorse potrà funzionare davvero???)**
4. Tale funzione potrà essere espletata

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

tramite **definizione di apposite FAQ- accessibili a tutti** e l'organizzazione **di incontri e di webinar aperti a tutti i soggetti interessati dalla materia di legge e la definizione di apposite linee guida e istruzioni operative o faq accessibili a tutti.**

**Art.13****-- Manifestazioni culturali di rilevante interesse--**

1. La Giunta regionale, annualmente, con propria deliberazione, individua le manifestazioni culturali di rilevante interesse regionale -festival, rassegne, grandi eventi, celebrazioni e ricorrenze- organizzate da enti pubblici e privati, volte a promuovere la conoscenza e la diffusione delle arti, della letteratura, della storia, della scienza e della comunicazione di elevato impatto nazionale e internazionale, e ne definisce le modalità di sostegno.

2. Il sostegno regionale consiste nella concessione di contributi in conto esercizio **o in conto capitale** destinati alla realizzazione, promozione e comunicazione delle manifestazioni individuate, nei limiti delle risorse finanziarie stanziare nel Programma operativo annuale per la cultura, di cui all'articolo 7.

3. La Giunta regionale stabilisce, con proprio atto, i criteri di selezione e di valutazione delle manifestazioni, tenendo conto della qualità artistica e culturale, della continuità e rilevanza della manifestazione, della capacità di attrazione turistica e della sostenibilità **sociale**, economica e ambientale dell'evento.

**Art.14****--Linee di indirizzo per l'attuazione degli interventi in conto capitale--**

1. Gli investimenti, a regia regionale, per la valorizzazione e fruizione dei beni culturali, nonché per la creazione e l'adeguamento degli spazi e dei luoghi destinati ad attività culturali e di spettacolo, sono attuati sulla base delle seguenti linee di indirizzo:

a) Funzionalità degli interventi allo sviluppo delle politiche regionali nei diversi

## REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

---

settori di cui alla presente legge;

b) Qualità della progettazione, efficienza ed efficacia delle azioni di realizzazione dei progetti;

c) Sostenibilità gestionale dei risultati degli interventi, al fine di assicurarne la pubblica utilità tramite la fruizione;

d) Valorizzazione delle relazioni tra beni culturali e contesti territoriali;

e) Valorizzazione delle relazioni tra beni culturali e contesti territoriali;

f) Condivisione linee programmatiche tra i diversi soggetti istituzionali titolari di competenze in materia;

g) Cooperazione fra soggetti pubblici e privati;

h) Equilibrata distribuzione degli interventi sul territorio regionale.

(andrebbe inserito il criterio della fruizione e dell'accessibilità universale, c.d. design for all, come punto focale nella progettazione, a monte e non "all'ultimo miglio").

### Art. 15

#### -- Osservatorio regionale per la cultura e la creatività--

1. La Direzione regionale competente individua le modalità di attivazione dell'Osservatorio regionale per la cultura e la creatività, eventualmente attivando collaborazioni con enti di ricerca pubblici o privati.

2. L'osservatorio:

a) stabilisce il **protocollo dei dati** con gli altri osservatori nazionali e regionali al fine di possedere dati analitici omogenei e comparabili con altre realtà;

b) ~~fornisce~~, **monitora, elabora e fornisce** dati anche su richiesta delle amministrazioni pubbliche competenti per la definizione delle politiche e la programmazione degli interventi in materia;

c) coordina ricerche di mercato legate ad un più ampia diffusione, **fruizione** delle attività culturali;

d) elabora studi e ricerche anche in collaborazione con le Università e altri enti di ricerca ~~della Regione Umbria~~;

e) realizza ricerche atte all'individuazione del fabbisogno di nuove figure professionali, verificandone gli sviluppi occupazionali.

3. L'osservatorio raccoglie tutti i dati

## REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

---

necessari all'analisi del settore e pubblica annualmente il rapporto sugli andamenti generali delle attività sul territorio e li monitora.

4. L'osservatorio svolge un ruolo di monitoraggio nell'erogazione delle forme di sostegno erogate ai sensi dell'art.10, nonché nei confronti delle professionalità e degli enti datoriali del settore vigilando sull'effettivo rispetto dei CCNL, dei versamenti contributivi e delle norme di sicurezza sul lavoro.

### TITOLO II

#### BENI, ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA, PROMOZIONE DEL LIBRO E DELLA LETTURA

##### **CAPO I** **Beni culturali**

##### **Art. 16**

##### **--Ambiti di applicazione--**

1. La Regione promuove e sostiene la conoscenza, **la fruizione, l'accessibilità universale, nonché** la valorizzazione, la conservazione e la salvaguardia dei beni culturali, come definiti agli articoli 10 e 11 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, del proprio territorio, mediante le seguenti azioni:

a) Sostegno finanziario a progetti per la conoscenza, **la fruizione, l'accessibilità**, il recupero, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali di interesse storico, architettonico, artistico e archeologico, etno-antropologico, archivistico, bibliografico e documentale nonché a interventi relativi al patrimonio di archeologia industriale;

b) Iniziative di studio, ricerca, educazione al patrimonio culturale, di coinvolgimento del pubblico, e di formazione e aggiornamento professionale degli operatori **culturali**.

##### **Art. 17**

##### **--Patrimonio Immateriale--**

1. Ai fini della presente legge, per patrimonio culturale immateriale si intendono,

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

in coerenza con la definizione contenuta nella Convenzione per la salvaguardia del patrimonio immateriale, ratificata con la legge

2. 22 Settembre 2007, n. 167, le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, i saperi, come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi, che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui, riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale.

3.

4. La Regione promuove e sostiene la conoscenza, la salvaguardia, **la fruizione, l'accessibilità** e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale presente sul suo territorio, nelle sue diverse forme ed espressioni.

5. La Regione, che nel proprio stemma raffigura in forma stilizzata i tre **Ceri** di Gubbio, e riconosce la Festa dei Ceri come la più antica espressione culturale della sua identità regionale, la promuove e la valorizza annualmente con finanziamenti regionali destinati al Comune di Gubbio sulla base di "progetti condivisi con l'insieme delle Istituzioni e associazioni, civili e religiose, della Festa dei Ceri". L'importo del finanziamento è fissato annualmente dalla Giunta regionale in sede di bilancio.

6. La Regione riconosce le manifestazioni di rievocazione storica, definite come eventi pubblici che ricostruiscono e rappresentano episodi o contesti di vita del passato significativi per le comunità locali, attraverso pratiche performative, uso di abiti storici, e altre forme di spettacolo. A tal fine:

a) è istituito l'Elenco regionale delle manifestazioni di rievocazione storica dell'Umbria, al quale possono iscriversi le associazioni del Terzo Settore, **le associazioni** e gli Enti che operano **stabilmente** per la valorizzazione della cultura materiale e immateriale del territorio;

b) l'iscrizione all'elenco può costituire requisito per accedere ai contributi regionali annuali, finalizzati all'organizzazione, promozione e comunicazione delle manifestazioni riconosciute di rilevanza regionale;

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

c) i criteri di ripartizione dei contributi sono definiti dalla Giunta regionale, sulla base di parametri oggettivi quali:

- 1) la continuità della manifestazione;
- 2) la qualità storico-documentaria;
- 3) il radicamento territoriale;
- 4) la capacità di coinvolgimento della comunità;
- 5) la sostenibilità organizzativa;
- 6) **la fruibilità e l'accessibilità all'iniziativa da parte del pubblico;**

d) la Giunta regionale definisce altresì i requisiti soggettivi per l'iscrizione all'elenco, tra cui l'anzianità dell'associazione, **lo stabile e continuo svolgimento di attività e, se del caso,** la regolare iscrizione al RUNTS, nonché le modalità di costituzione, gestione e aggiornamento dello stesso.

7. La Regione riconosce e valorizza la tradizione delle infiorate artistiche quale espressione del patrimonio culturale immateriale e della creatività delle comunità umbre, in quanto pratiche collettive che coniugano arte, spiritualità, paesaggio e senso di appartenenza. A tal fine:

a) la Regione promuove, sostiene e valorizza le infiorate artistiche attraverso la concessione di contributi annuali destinati all'organizzazione, alla realizzazione e alla promozione delle manifestazioni, nei limiti delle risorse disponibili a bilancio;

b) possono beneficiare dei contributi di cui alla presente disposizione i Comuni, le associazioni del Terzo Settore, le Pro Loco e gli altri soggetti **associativi** senza fini di lucro che organizzano infiorate artistiche di comprovato valore artistico e culturale e che rispettano i requisiti definiti dalla Giunta regionale;

c) la Giunta regionale istituisce e aggiorna annualmente il Calendario regionale delle infiorate artistiche, quale strumento di promozione e coordinamento delle manifestazioni riconosciute di interesse regionale;

d) l'inserimento nel calendario e la concessione dei contributi avvengono con deliberazione della Giunta regionale, previo parere istruttorio della struttura regionale competente, sulla base dei seguenti criteri:

- 1) continuità della manifestazione, documentata da almeno tre edizioni;

## REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

---

2) qualità artistica e valore culturale delle opere e dei materiali utilizzati;

3) radicamento e partecipazione della comunità locale;

4) rilevanza turistica e capacità di promozione del territorio;

5) sostenibilità organizzativa e ambientale dell'evento;

**6) accessibilità all'evento;**

e) la Giunta regionale definisce, con proprio atto, le modalità di presentazione delle domande, di concessione e di erogazione dei contributi, nonché le forme di promozione e comunicazione delle manifestazioni inserite nel calendario regionale.

8. La Regione promuove e valorizza la musica popolare e folclorica e le tradizioni coreutiche quale espressione identitaria e sociale della cultura umbra. L'intervento è finalizzato a trasmettere alle nuove generazioni la conoscenza delle pratiche musicali e coreutiche tradizionali, favorirne il recupero e la diffusione anche fuori regione, promuovere studi, scambi e reinterpretazioni contemporanee, in collaborazione con istituzioni e comunità locali.

### Art. 18

#### --Paesaggi culturali--

1. La Regione promuove la valorizzazione culturale dei beni paesaggistici e concorre alla diffusione della cultura del paesaggio, in coerenza con i principi della Convenzione europea del paesaggio, ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14, in quanto "opere congiunte dell'uomo e della natura" che illustrano l'evoluzione della società e degli insediamenti umani nel corso del tempo, sotto l'influenza di fattori naturali, sociali, economici e culturali.

2. In sede di prima applicazione, la Regione promuove la realizzazione di un censimento dei paesaggi culturali di particolare rilievo storico, artistico, ambientale o simbolico, finalizzato a individuare, documentare e mappare i contesti territoriali nei quali la relazione tra uomo e ambiente ha generato valori culturali distintivi.

3. Il censimento di cui al comma 2 costituisce intervento propedeutico all'attuazione delle successive politiche di

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

tutela, promozione e valorizzazione, ed è realizzato anche mediante l'affidamento a soggetti esterni qualificati, quali università, enti di ricerca o istituti culturali del territorio.

4. A seguito del censimento, la Regione promuove azioni di comunicazione, divulgazione e valorizzazione pubblica dei paesaggi censiti, anche attraverso iniziative educative, pubblicazioni, campagne di sensibilizzazione e progetti di promozione culturale e turistica coerenti con la strategia regionale sul paesaggio.

**Art. 19****--Beni di archeologia industriale--**

1. La Regione favorisce la valorizzazione e la promozione del patrimonio di archeologia industriale presente sul proprio territorio, riconoscendone l'importanza per la cultura e per lo sviluppo economico regionale.

2. Ai fini della presente legge, il patrimonio di archeologia industriale si intende formato dai beni materiali e immateriali, non più utilizzati per il processo produttivo, che costituiscono testimonianza storica del lavoro e della cultura industriale presenti sul territorio regionale. In particolare, vi possono essere ricompresi: i complessi industriali dismessi; le fabbriche e le relative strutture di servizio e di pertinenza; le macchine e le attrezzature non più utilizzate per il processo produttivo; i prodotti originali dei processi industriali; gli archivi, le raccolte librerie e documentarie, ivi comprese quelle relative a disegni, fotografie e filmati; le collezioni e le serie di oggetti afferenti l'industria, nonché i siti minerari dismessi.

3. La Giunta regionale, fissa gli ambiti e le modalità di intervento per la valorizzazione e la promozione del patrimonio di archeologia industriale di cui al comma 1.

**Art. 20****--Ville, dimore storiche, parchi e giardini storici--**

1. La Regione promuove la valorizzazione, la conoscenza e la fruizione delle ville, delle dimore, dei complessi architettonici e paesaggistici, dei parchi e giardini di valore storico e storico-artistico, aventi natura di bene culturale o paesaggistico e ambientale e dichiarati di interesse culturale ai sensi del

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

d.lgs. n. 42/2004, di proprietà di soggetti pubblici o privati, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, insistenti sul territorio regionale.

2. La Giunta regionale, con proprio regolamento, può indicare le misure di sostegno alle iniziative volte alla promozione di cui al comma 1, nonché individuare le forme di integrazione con il Sistema degli istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 26 della presente legge e con le associazioni del settore.

**Art. 21****--Patrimonio UNESCO--**

1. La Regione riconosce e valorizza, come aspetti e contesti d'eccellenza del patrimonio culturale, i beni materiali iscritti nella Lista del Patrimonio mondiale dell'umanità (World

Heritage List), i beni immateriali protetti dall'UNESCO, nonché i siti presenti negli elenchi istituiti ai sensi dei programmi UNESCO presenti nel suo territorio.

2. A tal fine, la Giunta regionale collabora con i soggetti titolari dei beni iscritti nelle liste di cui al comma 1. per le attività di fruizione e di promozione e può attivare le più opportune misure di indirizzo e sostegno alle nuove candidature.

**Art.22****--Catalogazione dei beni culturali--**

1. La Regione, per quanto di competenza, favorisce e sostiene le attività di inventariazione, catalogazione e digitalizzazione dei beni culturali presenti nel proprio territorio, effettuate secondo standard nazionali e internazionali, al fine della conoscenza, salvaguardia e valorizzazione, anche attraverso il sistema informativo di cui all'art. 11 della presente Legge e in collaborazione con enti di ricerca e istituti del **Ministero della Cultura**.

**Art. 23****--Art Bonus e beni e istituti culturali di proprietà regionale --**

1. La Regione conserva i beni culturali di sua proprietà, ne promuove la catalogazione, la fruizione pubblica e la valorizzazione anche mediante specifici accordi con istituti e luoghi della cultura e altri soggetti pubblici e

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

privati.

2. La Regione, anche attraverso la biblioteca regionale di scienze biblioteconomiche di cui al comma 4 e la fonoteca Trotta di cui al comma 3 del presente articolo, cura le proprie collezioni e può incrementarle attraverso ulteriori acquisizioni.

3. L'obiettivo principale della Fonoteca è quello di promuovere la cultura musicale, l'accesso alla conoscenza e la fruizione di risorse musicali. Tale obiettivo viene raggiunto attraverso la conservazione, la catalogazione, la digitalizzazione, **la fruizione** e la valorizzazione dei documenti sonori e del patrimonio bibliografico ad esso correlato, la fornitura di servizi di informazione e ricerca, la promozione e l'organizzazione di attività educative e culturali legate alla musica. La Fonoteca integra le nuove tecnologie per migliorare i servizi offerti e rendere la musica sempre più accessibile, sviluppa risorse online, utilizza piattaforme digitali per la conservazione e la condivisione di contenuti musicali e promuove l'uso di strumenti digitali per la ricerca e l'apprendimento musicale

4 La Regione, gestore del Polo regionale SBN (Servizio Bibliotecario nazionale) UM1, ha istituito una biblioteca specializzata in scienze biblioteconomiche con l'obiettivo di sostenere la formazione e la pratica professionale in questo specifico ambito. La biblioteca, denominata Biblioteca culturale regionale, acquisisce, conserva, cataloga e promuove il patrimonio documentario specializzato; fornisce strumenti e risorse per studenti, ricercatori e docenti che si occupano di biblioteconomia, archivistica e documentazione; promuove la lettura e l'accesso all'informazione; contribuire alla diffusione della conoscenza sul ruolo e l'importanza delle biblioteche nella società.

5. La Regione aderisce alla legge n. 106 del 29 luglio 2014 (cd. Art Bonus), finalizzata al finanziamento di interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali e per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura, di appartenenza regionale o dei quali la Regione sia affidataria.

**(comma 5-bis o comma 6 e rinumerazione?)**

La Regione, con propri atti, individua i beni

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

culturali mobili ed immobili potenzialmente inseribili in progetti di Art Bonus e ne dà ampia diffusione al fine di sollecitare le erogazioni liberali.

6. La Regione, in qualità di soggetto beneficiario delle erogazioni liberali di cui al comma precedente si impegna a comunicare al Ministero della Cultura l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute e dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio portale istituzionale.

**CAPO II****Istituti e luoghi della cultura****Art. 24****--Ambiti di applicazione--**

1. Ai fini della presente legge sono istituti e luoghi della cultura: i musei, gli ecomusei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici e i complessi monumentali.

2. In osservanza di quanto disposto dal decreto legislativo 16 gennaio 2004, n. 42, art. 101, gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico; le strutture espositive e di consultazione nonché i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio privato di utilità sociale.

3. La Regione promuove e sostiene gli istituti e i luoghi della cultura presenti nel proprio territorio, mediante le seguenti azioni:

a) Sostegno finanziario ai costi di gestione e alle attività di musei, ecomusei, archivi, biblioteche, complessi monumentali, aree e parchi archeologici;

b) Iniziative volte a promuovere e migliorare l'accessibilità degli istituti e luoghi della cultura per ogni persona, a prescindere dalle condizioni socio-economiche, e con particolare riguardo all'inclusione **delle persone con disabilità**.

**Art. 25****--Diritti del pubblico e degli utenti--**

1. Gli istituti e i luoghi della cultura, nel rispetto della normativa vigente, garantiscono l'accesso agli utenti senza limitazioni derivanti dalle condizioni fisiche, sociali, economiche e culturali.

## REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

---

2. Salvo che per motivi previsti dalle norme, per esigenze di tutela e conservazione e per motivate esigenze organizzative, non possono essere posti divieti o limitazioni all'effettuazione di fotografie o videoriprese nei luoghi e istituti della cultura quando siano realizzate a fini non commerciali.

3. La consultazione dei documenti degli archivi e delle biblioteche, nonché il prestito del patrimonio delle biblioteche sono gratuiti e non possono essere limitati se non per i motivi previsti dalle norme, per esigenze di tutela e conservazione e per motivate esigenze organizzative.

4. Gli istituti e i luoghi della cultura di proprietà di enti pubblici adottano la Carta dei servizi per stabilire e comunicare agli utenti, in modo trasparente, i servizi e la loro modalità di erogazione, gli standard di qualità dei servizi con i relativi indicatori, le procedure di ascolto e di rilevazione della customer satisfaction, la gestione dei reclami, le attività di monitoraggio e il piano di miglioramento dei servizi.

### Art. 26

#### --Sistema regionale degli istituti della cultura--

1. Il Sistema regionale degli istituti della cultura è costituito dai musei, dagli ecomusei, dagli archivi e dalle biblioteche, presidi culturali nel territorio riconosciuti dalla Giunta regionale **ai sensi dell'articolo 26 della presente legge (???)**.

2. Il sistema di cui al comma 1 del presente articolo è strumento di cooperazione tra gli istituti per la valorizzazione dei rapporti con il territorio, per la qualificazione dell'offerta dei servizi e delle attività culturali e per **la fruizione e** la promozione del patrimonio culturale. **Promuove** l'integrazione dei servizi offerti dalle diverse tipologie di istituti, il miglioramento della loro gestione e il grado ottimale di organizzazione delle attività.

3. I comuni che non abbiano istituito direttamente una biblioteca nel proprio territorio soddisfano le richieste di informazione e di documentazione del pubblico tramite accordi con altri comuni o con altri soggetti **qualificati**.

4. La Regione, attraverso il Sistema di cui al comma 1, favorisce la partecipazione di

## REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

---

musei, ecomusei, archivi e biblioteche ai rispettivi sistemi e reti, nazionali e internazionali.

5. La Regione, nel rispetto dell'autonomia gestionale dei singoli istituti, promuove il loro sviluppo, anche favorendone l'organizzazione in sistemi su base territoriale e tipologica e la collaborazione con altre organizzazioni culturali **di scala (???)** e **natura diversa** in forma di sussidiarietà e ne sostiene le attività attraverso le misure previste al comma 3 dell'art.24

6. La Giunta regionale definisce il profilo organizzativo e le modalità di funzionamento el Sistema di cui al presente articolo.

### Art. 27

#### --Riconoscimento regionale--

1. La Giunta regionale, anche con riferimento alla normativa statale vigente e ai livelli di qualità della valorizzazione ivi previsti, definisce con apposita regolamentazione i requisiti richiesti e le modalità secondo le quali procedere al riconoscimento regionale di musei, ecomusei, archivi e biblioteche, di proprietà pubblica e privata.

2. Il riconoscimento regionale costituisce per i soggetti di cui al comma 1, requisito indispensabile ai fini dell'inclusione nel Sistema di cui all'articolo 26 e può determinare l'accesso ai finanziamenti regionali.

### Art. 28

#### --Organismo regionale di accreditamento al Sistema museale Nazionale--

1. È istituito, presso la struttura regionale competente in materia di musei, l'Organismo regionale di accreditamento al Sistema museale nazionale, di seguito denominato Organismo, di cui al decreto del Ministero dei beni culturali e delle attività culturali e del turismo 21 febbraio 2018 (Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale).

2. All'Organismo compete l'istruttoria delle istanze di accreditamento al Sistema museale nazionale, avanzate dai musei e dai luoghi della cultura di appartenenza non

## REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

---

statale presenti in Umbria. Ai fini dell'accreditamento, l'istanza deve dare conto del grado di rispondenza del soggetto richiedente agli standard minimi previsti dai livelli uniformi di qualità per i musei, di cui all'allegato al decreto ministeriale 21 febbraio 2018 di cui al comma 1. L'esito dell'istruttoria è trasmesso al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo per la verifica e per la convalida da parte della Commissione per il Sistema museale nazionale di cui all'

articolo 3 del citato decreto ministeriale.

3. L'Organismo è composto dal dirigente della struttura regionale competente in materia di musei che lo coordina, dal direttore del Polo museale dell'Umbria, da un rappresentante dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e da un rappresentante dell'Unione delle Province d'Italia. In relazione a specifiche esigenze, possono essere invitati alle riunioni dell'Organismo rappresentanti di enti e associazioni ed esperti della materia.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'Organismo.

5. La partecipazione all'Organismo non dà titolo alla corresponsione di compensi, gettoni di presenza, indennità o rimborsi ed altri emolumenti comunque denominati

### CAPO III PROMOZIONE DELLA LETTURA E DELL'EDITORIA REGIONALE

#### Art.29

##### **--Piano della lettura e patti locali--**

1. La Giunta regionale, aderisce al Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura di cui all'art. 2 della Legge 15/2020, che costituisce il documento di riferimento per la redazione del Piano regionale in materia di politiche di promozione della lettura, incluso nell'Atto di indirizzo, di cui all'art.7 CAPO II della presente legge.

2. La Giunta regionale, d'intesa con il tavolo istituito ai sensi dell'art.8, definisce **azioni strategiche, obiettivi e priorità di intervento** del Piano di cui al comma 1, nonché gli schemi dei Patti triennali per la lettura (regionale e locali) che ne costituiscono gli

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

strumenti attuativi.

3. I Patti locali per la lettura vengono sottoscritti prioritariamente dagli enti locali, i distretti sanitari e le scuole e sono aperti alla sottoscrizione di altri soggetti pubblici o privati operanti sul territorio interessati alla promozione della lettura.

**Art. 30****--Archivio della produzione editoriale****regionale--**

1. La Regione provvede all'attuazione delle disposizioni normative relative al deposito legale finalizzate alla costituzione dell'Archivio della produzione editoriale secondo le disposizioni di cui alla legge 15 aprile 2004, n. 106 (Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico) e del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252 (Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico).

2. La Giunta regionale adempie agli obblighi previsti dalla normativa statale anche mediante accordi con gli Istituti depositari individuati nel territorio e promuove la valorizzazione dell'Archivio regionale della produzione editoriale quale memoria della storia e della cultura del proprio territorio.

3. La Giunta regionale individua le modalità di gestione dell'Archivio al fine di garantire la conservazione, l'accesso pubblico e i servizi bibliografici collegati ai patrimoni documentali.

**Art. 31****--Sostegno alla produzione editoriale e alle librerie di qualità--**

1. La Regione riconosce come valore culturale la piccola e media imprenditoria editoriale indipendente e delle imprese che contribuiscono alla diffusione e alla promozione del libro nel territorio regionale e le Librerie di qualità iscritte nell'apposito albo ministeriale (art. 9 L. 15/2020) quali elementi del sistema di produzione e diffusione del libro e della lettura.

2. La Regione promuove la partecipazione degli editori umbri a manifestazioni regionali, nazionali e internazionali.

## REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

---

3. La Regione valorizza l'attività editoriale (inclusi libri d'artista, fumetto, illustrazione) attraverso proprie iniziative o in collaborazione con case editrici, enti e istituzioni culturali. Per tale finalità, così come per la promozione della lettura, organizza annualmente la manifestazione UmbriaLibri, diffusa sull'intero territorio regionale.

4. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 a favore delle imprese editoriali, la Regione sostiene, attraverso l'erogazione di contributi, le attività, svolte dalle imprese editoriali umbre per la realizzazione e la diffusione dei prodotti editoriali, l'acquisto di diritti editoriali e le traduzioni, l'innovazione tecnologica, la formazione e l'aggiornamento professionale degli addetti;

5. La Regione può altresì erogare contributi a sostegno delle attività di librerie indipendenti, incentivandone e favorendone lo sviluppo anche in ambiti territoriali svantaggiati.

### TITOLO III

#### ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLO DAL VIVO

#### **CAPO I** **Attività culturali**

#### **Art. 32.**

#### **-- Finalità e interventi--.**

1. La Regione, al fine di promuovere e sostenere le iniziative e le attività finalizzate a favorire la conoscenza e la divulgazione dell'arte, della storia e della cultura della regione, anche in ambito internazionale, può promuovere e organizzare eventi, mostre, festival, rassegne, convegni, concorsi e ogni altra iniziativa di preminente interesse.

2 La Regione, al fine di garantire un'equilibrata e qualificata distribuzione dell'offerta culturale nel territorio regionale, sostiene gli interventi di terzi volti a:

a) valorizzare le attività culturali che animano il patrimonio culturale, che valorizzano le tradizioni e la storia, con particolare riguardo alle ricorrenze di avvenimenti storici e culturali;

b) partecipare a programmi e scambi culturali regionali, nazionali ed internazionali, nonché a progetti ed iniziative, volte alla

## REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

---

diffusione della cultura umbra anche in ambito internazionale;

c) sostenere il benessere **delle singole persone** e delle comunità, il supporto alle **persone con** disabilità e la prevenzione della marginalizzazione e del disagio sociale attraverso la cultura;

d) promuovere la creatività artistica, culturale e scientifica che sperimenta nuove

forme di coinvolgimento del pubblico dando priorità alla partecipazione dei giovani operatori culturali;

e) valorizzare la funzione di promozione sociale, di servizio e di innovazione perseguita dalle **Società Operaie Di Mutuo Soccorso**, che operano con finalità sociali, culturali, ricreative, di salvaguardia del patrimonio storico, **sociale**, culturale e artistico, e di sviluppo della cultura della solidarietà tra i lavoratori.

### Art. 33

#### --Interventi regionali per l'arte contemporanea--

1. La Regione riconosce l'innovazione, la conoscenza e la fruizione dei linguaggi culturali dell'arte contemporanea quali elementi strategici per lo sviluppo e la promozione degli istituti e dei luoghi della cultura, del territorio, della rigenerazione urbana, anche attraverso interventi di arte pubblica.

2. La Giunta regionale promuove e sostiene le diverse espressioni delle arti visive, della creatività contemporanea, dell'architettura e del design e per tali finalità definisce modalità e criteri per il sostegno a soggetti pubblici e privati interessati a valorizzare la produzione di artisti visivi, architetti e designer contemporanei, con particolare attenzione ai giovani e alle residenze d'artista e l'utilizzo delle nuove tecnologie nell'ibridazione artistica.

3. La Regione promuove e sostiene interventi di innovazione architettonica e paesaggistica volti alla qualificazione e valorizzazione degli spazi pubblici e del patrimonio costruito, con particolare attenzione ai quartieri periferici, alle aree marginali, alle zone di transizione urbano-rurale e ai contesti caratterizzati da fragilità sociale, ambientale o infrastrutturale.

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

4. Nell'ambito della programmazione culturale e territoriale, la Regione favorisce la realizzazione di progetti di arte pubblica, intesa come espressione artistica contemporanea capace di attivare processi di rigenerazione e partecipazione civica. A tal fine favorisce l'applicazione della legge 29/07/1949, n. 717 (Norme per l'arte negli edifici pubblici), la conoscenza e la divulgazione delle opere di arte pubblica diffuse in Regione, inclusi interventi architettonici.

**Art. 34****--Educazione alla musica e all'arte --**

1. La Regione valorizza le attività culturali attraverso qualificate attività di educazione e formazione per incentivare la crescita individuale, l'accesso alla cultura, l'inclusione sociale, lo scambio intergenerazionale.
2. La Regione favorisce la partecipazione attiva alle attività culturali attraverso il sostegno a soggetti che si occupano di:
  - a) orientamento musicale, attraverso attività corsuali di tipo bandistico, corale, strumentale, organizzate dai comuni
  - b) perfezionamento nelle discipline dello spettacolo, consistente in attività corsuali a carattere avanzato e continuativo organizzate da enti senza scopo di lucro a ciò statutariamente finalizzati;
  - c) **educazione musicale dei bambini e degli adulti**, consistente in laboratori espressivi, manuali e motori, organizzati in via continuativa da enti senza scopo di lucro statutariamente finalizzati all'educazione **musicale**, nonché da appositi servizi **degli enti locali**.

**Art. 35****--Imprese culturali e creative--**

1. Ai fini della presente legge, sono imprese culturali e creative i soggetti, anche in forma di impresa individuale, società, cooperativa, ente del Terzo settore o fondazione, che svolgono in modo stabile e continuativo attività di creazione, produzione, diffusione, conservazione e valorizzazione culturale, secondo quanto previsto dall'articolo 25 della Legge 27 dicembre 2023, n. 206.
2. La Regione riconosce il ruolo strategico delle imprese culturali e creative quali soggetti attivi nella valorizzazione del

## REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

---

patrimonio culturale, materiale e immateriale e degli istituti e luoghi della cultura; nei processi creativi e produttivi; nella promozione dell'innovazione sociale e tecnologica; nello sviluppo sostenibile del territorio.

3. La Regione promuove e sostiene le imprese culturali e creative attraverso:

a) misure specifiche di accompagnamento, capacitazione, formazio**ne**;

b) la concessione di contributi e incentivi per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 2;

4. La Regione, in collaborazione con la Camera di Commercio competente per territorio, aggiorna annualmente la banca dati regionale delle imprese che hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica di Impresa culturale e creativa ai sensi dell'art.25 della legge n.206 del 2023 e del decreto 25/10/2024 rep. 402.

5. La Giunta regionale può individuare all'interno della banca dati, di cui al comma 4, fasce omogenee di imprese che in base a requisiti specifici possano essere destinatarie di misure dedicate.

6. All'aggiornamento della banca dati in oggetto, la Regione provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regio**nale**.

### Art. 36

#### **--Attrattori culturali, rigenerazione a base culturale e centri culturali multidisciplinari-**

-

1. La Regione, anche attivando partenariati con istituzioni pubbliche e private, le imprese di cui all'art.35, associazioni, e fondazioni, promuove e sostiene interventi di riconversione e di riuso, anche transitorio, di spazi pubblici e privati sottoutilizzati, dismessi o in stato di abbandono, ai fini culturali, creativi di inclusione e innovazione sociale.

2. La Regione per le finalità di cui al comma 1, promuove e sostiene i seguenti interventi:

a) attività artistiche e culturali che concorrono alla riattivazione e riuso degli spazi dismessi e inutilizzati, in modo particolare di quelli

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

situati in contesti urbani periferici o nei piccoli borghi;

b) assegnazione di contributi in conto capitale a favore di progetti volti alla realizzazione, al recupero, alla trasformazione e all'ammodernamento di spazi destinati in via esclusiva o prevalente ad attività culturali.

**CAPO II**  
**Attività culturali**

**Art. 37**

**--Spettacolo dal vivo--**

1. La Regione riconosce, promuove e sostiene lo spettacolo dal vivo in tutte le sue forme di espressione, quale strumento fondamentale di crescita umana e di libera espressione artistica, di promozione e di comunicazione, di educazione e di integrazione sociale e quale fattore di sviluppo economico e sociale del territorio e dell'intera comunità regionale.

2. Nell'ambito dello spettacolo dal vivo, la Regione promuove lo sviluppo di attività professionali di danza, musica e teatro in tutti i loro generi e manifestazioni, attraverso il sostegno alla produzione, alla distribuzione e alla circuitazione degli spettacoli, con particolare riferimento ai soggetti che realizzano con continuità progetti artistici di qualità.

3. La Regione favorisce, in una logica di sistema, la collaborazione tra enti e istituzioni, soggetti pubblici e privati, enti del terzo settore al fine di promuovere la produzione, la circuitazione, la formazione, la ricerca, lo studio, la sperimentazione, il pluralismo culturale, la qualità artistica, nonché l'informazione e la partecipazione del pubblico agli eventi, in modo da qualificare un'offerta culturale equilibrata nell'intero territorio regionale.

**Art.38**

**--Ambiti di applicazione--**

1. La Regione, in linea con le finalità della presente legge e negli ambiti di sua competenza:

a) sostiene gli enti pubblici, le associazioni, le imprese e le fondazioni finanziate dal Ministero della Cultura che svolgono una funzione di rilevante interesse nei programmi regionali di promozione delle attività culturali;

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**


---

- b) sostiene i progetti di produzione di elevato livello qualitativo nei settori del teatro, della danza, della musica e del circo contemporaneo favorendo la multidisciplinarietà, le nuove generazioni e i linguaggi dello spettacolo contemporaneo;
- c) sostiene il sistema regionale delle Residenze Artistiche nell'ambito del sistema nazionale di riferimento.

#### TITOLO IV

#### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

#### CAPO I

#### DISPOSIZIONI DI RINVIO, MODIFICATIVE, VALUTATIVE E TRANSITORIE

#### Art. 39

#### --Clausola valutativa--

1. L'Assemblea legislativa valuta l'attuazione della presente legge ed i risultati conseguiti in termini di fruizione, accessibilità e valorizzazione dei beni degli istituti culturali di competenza regionale e delle attività culturali nel territorio regionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale trasmette annualmente all'Assemblea legislativa una relazione contenente:
  - a) i bandi emanati e i contributi concessi nel corso dell'anno di riferimento;
  - b) elenchi, calendari e banche dati previsti nelle disposizioni relative alle diverse materie della legge pubblicati nel corso dell'anno di riferimento.
3. Le competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale si raccordano per la predisposizione della relazione di cui al comma 2, ai fini di una migliore valutazione della presente legge.
4. L'Assemblea legislativa rende pubblici i risultati dell'attività di controllo e valutazione della presente legge e ne cura la divulgazione, anche attraverso il sito internet istituzionale.
5. Tutti i soggetti interessati dalla presente legge sono tenuti a fornire le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dal presente articolo.

#### Art. 40

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

**--Disposizioni di rinvio--**

1. I seguenti ambiti, pur attinenti alla presente legge, sono disciplinati dalle rispettive e specifiche normative di riferimento:

- a) Costituzione della Fondazione Teatro Stabile dell' Umbria l.r. 4 del 19/2/1992;
- b) Fondazione di partecipazione Umbria Jazz l.r. 21 del 19/12/2008

**Art. 41****--Disposizioni transitorie--**

1. In fase di prima attuazione il Programma triennale della cultura, di cui all'articolo 7, è approvato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Gli strumenti di programmazione e di intervento e le relative modalità di gestione già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge restano efficaci fino alla data di adozione dei nuovi strumenti di programmazione e di attuazione previsti dalla presente legge.

3. Gli organismi consultivi costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge cessano la loro attività nel rispetto delle disposizioni vigenti alla data della loro costituzione.

4. I procedimenti avviati alla data di entrata in vigore della presente legge si concludono secondo le disposizioni vigenti alla data del loro avvio.

**Capo II.****DISPOSIZIONI ABROGATIVE****Art. 42****--Abrogazioni--**

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

- Legge Regionale del 22 aprile 1985 n. 22 - Interventi a favore dell'associazionismo culturale;
- Legge Regionale 3 maggio 1990, n. 37 - Norme in materia di biblioteche, archivi storici, centri di documentazione, mediateche di Enti locali e di interesse locale;
- Legge Regionale 27 gennaio 2000, n. 9 – Riconoscimento del ruolo sociale e culturale delle Società operaie di mutuo soccorso dell'Umbria ed interventi a tutela del loro patrimonio storico e culturale;

## REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

---

- Legge Regionale 22 dicembre 2003, n. 24 – Sistema museale regionale – Salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali **connessi**;
- Legge Regionale 21 Luglio 2004, n. 13
- Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 24 – Sistema museale regionale - Salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali **connessi**;
- Legge Regionale 5 Luglio 2004, n. 9 - Promozione della cultura musicale bandistica e **corale**;
- Legge Regionale 6 agosto 2004, n. 17 – Norme in materia di **spettacolo**;
- Legge Regionale 14 dicembre 2007, n. 34 – Promozione e disciplina degli **ecomusei**;
- Legge Regionale 31 luglio 2024, n. 11 – Valorizzazione del patrimonio storico, culturale e tradizionale della cultura popolare umbra. Disciplina sulle rievocazioni storiche e sulle manifestazioni di rievocazione **storica**;
- Legge Regionale 19 settembre 2024, n. 15 Norme per la valorizzazione e promozione delle infiorate artistiche.

### Art. 43

#### --Norma finanziaria--

1. Per il finanziamento degli interventi di cui alla presente legge è istituito il “Fondo regionale per la cultura” alla Missione 05 “Tutela e Valorizzazione dei Beni e delle Attività Culturali”, Programma 02 “Attività Culturale e Interventi diversi nel Settore Culturale” del Bilancio di previsione regionale 2025-2027, con una dotazione di euro 2.956.500,00 in ciascuno degli esercizi finanziari 2026 e **2027**.
2. Al finanziamento del Fondo di cui al comma 1 si provvede per gli esercizi 2026 e 2027:
  - a) quanto a euro 1.456.500,00 mediante riduzione delle risorse finanziarie già stanziato per le medesime finalità alla Missione 05 “Tutela e Valorizzazione dei Beni e delle Attività Culturali”, Programma 02 “Attività Culturale e Interventi diversi nel Settore Culturale”, del Bilancio di previsione 2025-2027;
  - b) quanto a euro 1.500.000,00 mediante utilizzo delle risorse accantonate per la presente legge, per ciascuno degli esercizi 2026 e 2027, al “Fondo speciale per far fronte

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso relativi a spese correnti” alla Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del Bilancio di previsione 2025-2027.

3. Al finanziamento delle spese di cui

all’articolo 11 - quantificata annualmente in euro 149.685,86 - si provvede, a decorrere dall’esercizio 2026, con le risorse già previste per le medesime finalità alla Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 08 “Statistica e sistemi informativi”, Titolo 1 “Spese correnti”, del Bilancio di previsione 2025-2027.

4. Al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge concorrono le risorse comunitarie e statali assegnate alla Regione Umbria per Programmi, Interventi, Azioni, in ambito culturale.

5. Gli introiti derivanti dai progetti di Art Bonus di cui all’articolo 23 comma 5 sono iscritti nello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale al Titolo 4 "Entrate in conto capitale", Tipologia 0200 "Contributi agli investimenti" e destinati, per le finalità di cui al medesimo articolo, nei corrispondenti stanziamenti di spesa alla Missione 01 " Servizi istituzionali, generali e di gestione ", Programma 06 “Ufficio tecnico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”.

6. Per gli esercizi finanziari successivi, la dotazione del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo è quantificata annualmente con la legge regionale di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 38, comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

**Art. 44****--Entrata in vigore--**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BUR Umbria.